Confartigianato Imprese

DIREZIONE POLITICHE FISCALI

LE NOVITA' FISCALI DELLA LEGGE DI "STABILITA' 2016"

Legge n. 208 del 28 dicembre 2015
(pubbl. S.O. n. 70 a G.U. n. 302 del 30 dicembre 2015)

Breve analisi dei contenuti

Articolo 1, cc. 5-7 Clausole di salvaguardia – rinvio aumenti di aliquote IVA - Accise	
5. Il comma 430 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abrogato.	**Disattivazione clausole di salvaguardia** Il comma 5 dell'articolo 1, attraverso l'abrogazione del comma 430 dell'articolo 1 della legge di stabilità per l'anno 2014 (L. n.147 del 2013), fa venir meno la prevista variazione delle aliquote di imposta e le riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari a 3.272 milioni di euro per l'anno 2016 e 6.272 milioni di euro a decorrere dal 2017. È' altresì superata la disposizione che, in alternativa alle predette misure o per consentirne l'adozione per importi inferiori a quelli sopra indicati, preannunciava entro il 1° gennaio 2016 l'approvazione di provvedimenti normativi volti ad assicurare, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.
6. Al comma 718 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche: **a)** alla lettera a), le parole: «di due punti percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2016 e di un ulteriore punto percentuale dal 1º gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «di tre punti percentuali dal 1º gennaio 2017»; **b)** alla lettera b), le parole: «di due punti percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2016, di un ulteriore punto percentuale dal 1º gennaio 2017 e di ulteriori 0,5 punti percentuali dal 1º gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «di due punti percentuali dal 1º gennaio 2017 e di un ulteriore punto percentuale dal 1º gennaio 2018»; **c)** alla lettera c), le parole: «700 milioni di euro per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «350 milioni di euro per l'anno 2018».	**Rinvio aumenti aliquote IVA** Il comma 6 dell'articolo 1, intervenendo nel comma 718 della legge 190 del 2014: a) rinvia al 1° gennaio 2017 l'incremento al 13% dell'aliquota IVA ridotta del 10%*;* b) differisce al 1° gennaio 2017 l'innalzamento dell'aliquota IVA ordinaria al 24% e fissa dal 1° gennaio 2018 l'incremento dell'aliquota predetta al 25%. Viene meno l'ulteriore aumento di 0,5 punti percentuali, disposto a partire dal 1° gennaio 2018 dalla legislazione pre-vigente; c) riduce a 350 milioni le entrate attese dalle variazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2018, delle aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante. Relativamente alle aliquote IVA, si fa presente che la legge in esame, al comma 960, introduce una nuova aliquota ridotta, nella misura del 5%, per le prestazioni rese dalle cooperative sociali e loro consorzi. Il quadro delle aliquote IVA, dal 1° gennaio 2017, sarà quindi il seguente: ➢ aliquota IVA ridotta 4% (Tab.A, parte II, DPR 633/72) ➢ aliquota IVA ridotta 5% sulle prestazioni rese dalle cooperative sociali e loro consorzi ➢ aliquota IVA ridotta 13% (Tab. A, parte III, DPR 633/72) ➢ aliquota ordinaria 24% (25% dal 1° gennaio 2018).
7. Al comma 632 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al terzo periodo, le parole da: «, con provvedimento	**Accise** Il comma 7, con la modifica operata al comma 632 dell'articolo 1 delle legge 190/2014, fa venir meno l'ulteriore manovra sulle accise carburanti da disporsi in misura tale da

del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli» fino alla fine del periodo sono soppresse.	assicurare entrate nette non inferiori a 728 mln di euro a decorrere dal 2016. Si ricorda che in tal caso la rimodulazione delle accise era stata disposta in correlazione al mancato rilascio della misura di deroga da parte del Consiglio UE alla disciplina UE in materia di IVA, necessaria in dipendenza dell'introduzione del c.d. reverse charge nella grande distribuzione.
Articolo 1, c. 8 **Atleti professionisti**	
8. Il comma 4-bis dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato	**Atleti professionisti** Il comma 8, modificando l'articolo 51 TUIR, esclude dal reddito da lavoro dipendente - per gli atleti professionisti – una quota del costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti medesimi.
Articolo 1, cc. 10-20 **IMU e TASI**	
10. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole da: «, nonché l'unità immobiliare» fino a: «non superiore a 15.000 euro annui» sono soppresse; b) al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente: «0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»; c) al comma 5, il secondo periodo è soppresso;	**IMU e TASI: immobile in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado** Vengono escluse dalle assimilazioni all'abitazione principale (che i comuni sono in facoltà di effettuare), le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che la utilizzano come abitazione principale: in precedenza, i comuni erano in facoltà di stabilire che l'agevolazione operasse limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. La lettera a) abroga tale facoltà di assimilazione ed introduce, alla lettera b), la riduzione al 50% della base imponibile delle unità immobiliari non di lusso concesse in comodato dal soggetto passivo a genitori e figli che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che: ➢ il contratto sia registrato ➢ il comodante possieda un solo immobile in Italia ➢ il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. L'agevolazione (riduzione della base imponibile al 50%) si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile non di lusso adibito a propria abitazione principale. Il possesso di tali requisiti vengono indicati nel modello di dichiarazione IMU-TASI. **IMU: terreni agricoli** Le lettere c) e d) intervengono sulla disciplina IMU relativa ai terreni agricoli. In particolare: - la lettera c) abroga il moltiplicatore ridotto (75%) per il calcolo della base imponibile: in particolare, viene meno il regime di favore nel calcolo della base imponibile previsto per i terreni posseduti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori. Tale misura è coerente al

d) il comma 8-bis è abrogato;	regime di esenzione dall'IMU per i terreni agricoli introdotta dal successivo comma 13 dell'articolo in commento; - la successiva lettera d), abrogando il comma 8-bis, elimina la "franchigia" fino a 6.000 euro da applicare nella determinazione del valore dei terreni posseduti da coltivatori diretti e IAP, nonché le ulteriori riduzioni previste sul valore eccedente i 6.000 euro fino a 32.000 euro di valore. Per le ulteriori misure sui terreni agricoli, si veda il commento al comma 13.
e) al comma 13-bis, le parole: «21 ottobre » sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre».	**Delibere di approvazione delle aliquote e detrazioni IMU: anticipo del termine** La lettera e) **anticipa al 14 ottobre** (in luogo del *21* ottobre) il termine di trasmissione delle delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU, da inviare a cura dei comuni, ai fini della pubblicazione sul portale del federalismo fiscale. Tale termine è, per espressa disposizione, perentorio.
11. Al comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'ultimo periodo è soppresso. **12.** All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, dal periodo d'imposta 2014, anche all'imposta municipale immobiliare della provincia autonoma di Bolzano, istituita dalla legge provinciale 19 aprile 2014, n. 3, ed all'imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di Trento, istituita dalla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14».	**Trento e Bolzano: IMU** Il comma 11 elimina la facoltà, attribuita alle province autonome di Trento e Bolzano, di prevedere che i fabbricati rurali ad uso strumentale siano assoggettati a IMU. Come descritto nella relazione, l'intervento costituisce una mera "opera di pulizia del testo", poiché detta facoltà deve ritenersi ricompresa nella più ampia potestà attribuita a tali province autonome dall'art. 80, DPR 670/72 in base alla quale le stesse hanno istituito l'IMI e l'IMIS in sostituzione dell'IMU. Con il comma 12, il principio sostitutivo "IMU-Irpef", relativamente ai redditi fondiari derivanti dai beni non locati, si applica anche all'IMI Bolzano e all'IMS di Trento, con decorrenza 2014.
13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: **a)** posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;	**IMU: terreni agricoli** Il comma 13 dispone il ripristino dell'applicazione dei criteri indicati nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993 che prevede l'esenzione ai fini IMU dei terreni agricoli in ragione della loro ubicazione nell'ambito dei comuni indicati. Inoltre, dispone che sono esenti dall'IMU: • i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla ubicazione del terreno; • gli appezzamenti ubicati nelle isole minori di cui all'allegato A L. 448/2001; • i terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; **c)** a immutabile destinazione agrosilvo- pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.	
14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: **a)** al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; **b)** il comma 669 è sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; **c)** al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento»; **d)** al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita	**TASI: esclusione dell'abitazione principale non di lusso** Il comma 14, alle lettere a) e b), elimina dall'ambito impositivo della TASI gli immobili adibiti dal possessore o dal detentore a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità immobiliari di pregio (categorie A/1, A/8, A/9). Nella successiva lettera d), per effetto dell'esenzione TASI anche nei confronti del detentore dell'abitazione principale, è previsto che il possessore è tenuto al pagamento della TASI relativamente alla percentuale stabilita dal comune o, in mancanza, nell'ammontare massimo del 90%. La norma, infatti, dispone, che nel caso in cui il detentore dell'immobile lo adibisca ad abitazione principale (con esclusione di unità immobiliari di lusso, categorie A/1, A/8 e A/9), che il versamento della TASI sia effettuato dal possessore in una percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Ove il comune non abbia inviato tempestivamente la delibera, ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale, la quota a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo. **TASI e beni "merce"** La lettera c) prevede un'aliquota (0,1%) ridotta per gli immobili costruiti o destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fino al permanere della destinazione (c.d immobili-merce) ed attribuisce ai comuni la facoltà di modificare sia in aumento (sino allo 0,25%) sia in diminuzione (sino all'azzeramento) tale aliquota agevolata. Le previgenti disposizioni, si ricorda, non prevedevano alcuna agevolazione/riduzione ai fini TASI. Ai fini IMU, l'art. 13, comma 9-bis, D.L. 201/2011, prevede una esclusione dal tributo per tale fattispecie.

dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo»; **e)** al comma 688, le parole: «21 ottobre » sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre».	**Delibere di approvazione delle aliquote e detrazioni TASI: anticipo del termine** Analogamente a quanto previsto ai fini IMU, la lettera e) del comma 4 dell'articolo 4 anticipa al 14 ottobre il termine di trasmissione delle delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni TASI, da inviare a cura dei comuni, ai fini della pubblicazione sul portale del federalismo fiscale. Tale termine è, per espressa disposizione, perentorio.
15. All'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica».	**IMU/TASI immobili cooperative assegnate a studenti universitari** Il comma 15 esenta da IMU/TASI le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dalla residenza anagrafica degli stessi. Tali immobili vengono infatti assimilati ex-lege all'abitazione principale.
16. Il comma 15-bis dell'articolo 19 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è sostituito dal seguente: «15-bis. L'imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica».	**IVIE** Il comma 16 estende, in ottemperanza a quanto disposto dalla Commissione europea, l'esenzione IMU attualmente prevista per l'abitazione principale anche all'imposta sugli immobili all'estero (IVIE).
17. Al fine di tenere conto dell'esenzione di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 del presente articolo prevista per l'IMU e la TASI, all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche: **a)** al comma 380-ter, lettera a), dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dall'anno 2016 la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è	I commi 17-20 stabiliscono le modalità di compensazione per i comuni, al fine di tener conto dell'esenzione dell'abitazione principale e dei terreni agricoli, mediante un incremento della dotazione del fondo di solidarietà comunale. E' previsto che per l'anno 2016 venga attribuito ai comuni un maggior contributo statale.

incrementata di 3.767,45 milioni di euro» e il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «La dotazione del Fondo di cui al primo periodo è assicurata attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, pari a 4.717,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a 2.768,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e seguenti. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito della riduzione della quota di imposta municipale propria di spettanza comunale da versare al bilancio dello Stato per alimentare il Fondo di solidarietà comunale, a decorrere dall'anno 2016, la dotazione del predetto Fondo è corrispondentemente ridotta in misura pari a 1.949,1 milioni di euro annui»; **b)** al comma 380-ter, lettera a), l'ultimo periodo è sostituito al seguente: «Al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione degli enti territoriali, una quota del Fondo di solidarietà comunale, non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e una quota non inferiore a 30 milioni di euro è destinata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, ai comuni istituiti a seguito di fusione»; **c)** al comma 380-ter, lettera b), le parole: «per gli anni 2015 e successivi» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2015, entro il 30 aprile per l'anno 2016 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2017 e successivi»; **d)** al comma 380-ter, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) può essere variata la quota di gettito dell'imposta municipale propria di spettanza comunale di cui alla lettera a) da versare al bilancio dello Stato e, corrispondentemente, rideterminata la dotazione del Fondo di cui alla medesima lettera a). Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo decreto	

del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»; **e)** al comma 380-quater: 1) dopo le parole: «20 per cento» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2015, il 30 per cento per l'anno 2016, il 40 per cento per l'anno 2017 e il 55 per cento per l'anno 2018»; 2) le parole: «approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per l'anno 2016, sono assunti a riferimento i fabbisogni standard approvati dalla predetta Commissione entro il 31 marzo 2016»; 3) le parole: «l'anno 2015», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «gli anni 2015 e 2016»; **f)** dopo il comma 380-quinquies sono inseriti i seguenti: «380-sexies. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del comma 380-ter, l'incremento di 3.767,45 milioni di euro per gli anni 2016 e successivi della dotazione del Fondo di solidarietà comunale, in deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380-quater, è ripartito tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015. A decorrere dall'anno 2016, in deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380-quater, una quota del Fondo di solidarietà comunale, pari a 80 milioni di euro, è accantonata per essere ripartita tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di 3.767,45 milioni di euro, di cui al periodo precedente, non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. La quota di 80 milioni di euro del Fondo di solidarietà comunale è ripartita in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. 380-septies. A decorrere dall'anno 2016 l'ammontare del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter, al netto degli importi erogati ai sensi del comma 380-sexies,	

per ciascun comune: a) della Regione siciliana e della regione Sardegna è determinato in modo tale da garantire la medesima dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2015; b) delle regioni a statuto ordinario non ripartito secondo i criteri di cui al comma 380-quater è determinato in modo tale da garantire proporzionalmente la dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2015. 380-octies. Ai fini del comma 380-septies, per dotazione netta si intende la differenza tra le assegnazioni di risorse, al netto degli importi erogati ai sensi del comma 380-sexies per ciascun comune, e la quota di alimentazione del fondo a carico di ciascun comune». **18.** All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dall'anno 2016, il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 è commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari»; b) al comma 3, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis». **19.** Per le medesime finalità di cui al comma 17, per i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito IMU e TASI avviene attraverso un minor accantonamento di 85,978 milioni di euro, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge n.	

201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015. **20.** Per l'anno 2016 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 390 milioni di euro da ripartire, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2016, in proporzione alle somme attribuite, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 novembre 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2014, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio di cui ai commi da 707 a 734 del presente articolo. Le disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, sono destinate, nel limite di 390 milioni di euro, al finanziamento del contributo di cui al presente comma, che entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. A tal fine le predette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016.	
Articolo 1, cc. 21-24 Imbullonati	
21. A decorrere dal 1º gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.	**"Imbullonati": determinazione delle rendite** I commi da 21 a 24 recano la nuova disciplina della determinazione della rendita catastale degli immobili classificati nei gruppi catastali "D" ed "E" e del contributo da corrispondere ai comuni per compensare la perdita di gettito derivante dall'applicazione delle nuove regole di accatastamento di detti immobili. Per tale tipologia di immobili, si ricorda, la rendita catastale, utilizzata per il calcolo della base imponibile della tassazione immobiliare, è determinata attraverso un procedimento di **stima diretta**, specifico per ciascun immobile a destinazione produttiva che, come tale, è soggetta ad una puntuale valutazione tecnica, caso per caso, delle componenti edilizie e impiantistiche da prendere in considerazione.

La materia è stato oggetto di diverse interpretazioni e di un lungo contenzioso:

L'Agenzia delle entrate era intervenuta con la **circolare n. 6/T del 30 novembre 2012**, precisando che nella determinazione della rendita catastale sono da considerare gli impianti che contribuiscono in via ordinaria ad assicurare ad una unità immobiliare una specifica autonomia funzionale e reddituale stabile nel tempo, a prescindere dal mezzo di unione di tali impianti agli elementi strutturali dell'unità stessa: secondo l'Agenzia, nella determinazione della rendita catastale si doveva tener conto di tutti gli impianti che caratterizzano la destinazione dell'immobile, senza i quali la struttura perderebbe le caratteristiche che contribuiscono a definirne la specifica destinazione d'uso, e che al tempo stesso siano caratterizzati da specifici requisiti di "immobiliarità" a prescindere dal sistema di connessione utilizzato per il collegamento alla struttura.
Con **l'articolo 1, c. 244, L. 190/2014**, il legislatore ha riconosciuto nella circolare n. 6/T/2012 lo strumento di interpretazione autentica per la corretta applicazione del procedimento di stima diretta degli immobili a destinazione produttiva. Rinviando ad un documento di prassi, il legislatore non ha tuttavia fornito direttamente i parametri da applicare ed è rimasta una applicazione disomogenea della norma, che ha dato luogo, in alcune zone, ad una valorizzazione nella rendita catastale dei macchinari.

Il nuovo intervento del legislatore vuole quindi superare le problematiche esposte, fornendo criteri chiari.

In particolare, il comma 21, seppure diretto a rideterminare i criteri di accatastamento degli immobili appartenenti all'intero gruppo catastale D, tuttavia tende ad incidere sulle unità immobiliari censibili nelle sole categorie:
- D/1 (opifici),
- D/7 (immobili per le attività industriali),

caratterizzate da una presenza di impianti e macchinari molto più significativa rispetto a quanto riscontrabile negli immobili censiti nelle altre categorie del gruppo D, per i quali tale presenza può essere marginale.
In particolare, tale disposizione esclude i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti - funzionali allo specifico processo produttivo - dall'ambito della valutazione catastale (attraverso stima diretta) alla quale rimangono invece soggetti il suolo, le costruzioni ed i soli impianti ad essi strutturalmente connessi che accrescono normalmente la qualità ed utilità dell'unità immobiliare.

Tali nuovi criteri decorrono dal 1° gennaio 2016 e non hanno effetti retroattivi sul contenzioso in essere (come chiarito dall'Agenzia delle entrate nella nota tecnica del Governo al disegno di legge di stabilità, depositata in data 10/11/2015).

22. A decorrere dal 1º gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto

I commi da 22 a 23 riguardano l'efficacia temporale delle nuove rendite proposte con Docfa e l'erogazione di un contributo compensativo ai comuni per effetto del mancato gettito dell'IMU e della TASI derivante dall'introduzione della norma in commento.
In particolare, il comma 22 dispone che per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti i contribuenti possano richiedere l'aggiornamento catastale secondo la procedura "Docfa". Limitatamente all'anno 2016, gli atti di aggiornamento delle rendite relative agli immobili in

dei criteri di cui al medesimo comma 21. **23.** Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1º gennaio 2016.	questione devono essere presentati entro il 15 giugno 2016 per avere effetto retroattivo al 1° gennaio 2016 (ciò per evitare che, ai fini IMU e TASI, le nuove rendite debbano trovare applicazione solo dal 1° gennaio 2017). Per i Docfa presentati dal 16 giugno 2016 in poi, la nuova rendita avrà efficacia dal 1° gennaio successivo a quello di iscrizione in catasto.
24. Entro il 30 settembre 2016, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma 23, i dati relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte e a quelle già iscritte in catasto dal 1º gennaio 2016; il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, emana, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2016, il decreto per ripartire il contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016. A decorrere dall'anno 2017, il contributo annuo di 155 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2017, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2017, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016 ai sensi del comma 22 e a quelle già iscritte in catasto al 1º gennaio 2016.	La norma, infine, prevede un contributo compensativo a favore dei comuni: in particolare, il comma 24 fissa criteri per il riparto del contributo (di 155 mln di euro) da assegnare ai comuni sulla base delle variazioni di rendita presentate entro il 15 giugno 2016. A questo fine, l'Agenzia delle entrate comunicherà al MEF, per ciascun immobile, la nuova rendita e quella originaria, e il Ministero dell'Economia, di concerto con l'Interno, emanerà entro il 31 ottobre 2016, in base ad una metodologia concordata in Conferenza Stato-città, il decreto con il riparto per comune. Una **criticità** è rappresentata dal fatto che dal 2017, il contributo di 155 milioni è ripartito con decreto, da emanare entro il 30 giugno 2017, sulla base delle variazioni proposte nel corso del 2016 che saranno comunicate dall'Agenzia delle entrate al MEF entro il 31 marzo 2017: sembrerebbe, quindi, che il contributo annuo sarà ripartito tra i comuni sulla base delle variazioni di rendita richieste nel corso del 2016, essendo ininfluenti quelle presentate dal 2017 in poi.

Articolo 1, cc. 25-28 IMUS ed altre disposizioni di finanza locale	
25. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è abrogato.	**Abrogazione dell'IMUS** Il comma 25 abroga le disposizioni (articolo 11, del D.Lgs. n. 23 del 2011) che introducono l'imposta municipale secondaria (IMUS), che sarebbe stata operativa dal 2016 in sostituzione della TOSAP, della COSAP, dell'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (ICP DPA), del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP).
26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.	**Contenimento della pressione tributaria** La disposizione in esame stabilisce, per l'anno 2016, la sospensione dell'efficacia delle delibere regionali e degli enti locali di aumenti di tributi e addizionali rispetto alle aliquote applicabili per l'anno 2015. Sono comunque applicabili le specifiche disposizioni previste per il settore sanitario oltre alla possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative del gettito per accedere alle anticipazioni di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013. La sospensione non si applica, inoltre, alla TARI nonché agli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto.
27. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 652, terzo periodo, le parole: « per gli anni 2014 e 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 »; b) al comma 653, la parola: « 2016 » è sostituita dalla seguente: « 2018 ».	**TARI** E' prorogata per gli anni 2016 e 2017 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE). E' inoltre differito al 2018 (in luogo del 2016) il termine a decorrere dal quale il comune deve avvalersi, nella determinazione dei costi del servizio, anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.	**Aliquota TASI** Il comma 28 mantiene ferma la possibilità per i comuni, per il 2016, di maggiorare dello 0,8 per mille l'aliquota TASI per gli immobili non esentati. Tale facoltà di aumento deve essere espressamente deliberata ed applicata nella stessa misura prevista per l'anno 2015. Viene richiesta tuttavia una espressa delibera del Consiglio.
Articolo 1, c. 35 **Promotori finanziaria e concessione governativa**	
35. All'articolo 22 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo il numero 8 è aggiunto il seguente: « 8-bis. Iscrizione all'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ». La tassa è dovuta per le iscrizioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.	**Promotori finanziari – Concessione governativa per l'iscrizione all'albo** Sono inserite disposizioni volte a riformare il sistema di vigilanza sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari mediante modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria). Si prevede che l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari sia subordinata al versamento di una tassa sulle concessioni governative. Tale tassa è dovuta per le iscrizioni successive alla data di entrata in vigore della norma (1° gennaio 2016).
Articolo 1, c. 49 **Bilancio di previsione dei comuni per il 2015: termine per l'approvazione**	
49. Il termine di cui all'articolo unico del decreto del Ministero dell'Interno 13 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015, deve intendersi riferito al 31 luglio 2015, in quanto ultimo giorno del mese di luglio.	**Comuni: termine per l'approvazione del bilancio di previsione relativamente all'anno 2015** Con norma interpretativa, è stabilito che il termine (fissato dal DM Interno del 13 maggio 2015 al 30 luglio 2015), debba intendersi riferito al 31 luglio, in quanto ultimo giorno del mese. In tal modo, sono da ritenersi valide le delibere di approvazione delle aliquote IMU e TASI assunte il 31 luglio 2015.
Articolo 1, cc. 50-52 **IRPEF e borse di studio**	
50. Per l'intera durata del programma «Erasmus +», alle borse di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, si applicano le esenzioni previste all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.	**Esenzioni IRPEF** La disposizione prevede l'esenzione ai fini IRPEF, per l'intera durata del programma "Erasmus plus", delle borse di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle Università e delle Istituzioni AFAM. Al riguardo, si evidenzia che la legislazione previgente stabiliva che le somme di denaro ricevute per borse di studio, assegno, premio o sussidio, fossero assimilate, ad eccezione di alcune tipologie che risultano esenti da IRPEF, ai redditi di lavoro dipendente, i quali, a loro volta, sono esenti, in base alle detrazioni concesse in favore di tali redditi, fino ad un importo di 8.145 euro.

51. All'articolo 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero, erogate dalla provincia autonoma di Bolzano, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei confronti dei percipienti». **52.** Le disposizioni di cui al comma 51 si applicano per i periodi d'imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente.	La disposizione di cui al comma 51 stabilisce l'esenzione da IRPEF delle somme corrisposte a titolo di borsa di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero erogate dalla Provincia Autonoma di Bolzano. La legislazione previgente equiparava le borse di studio in oggetto a reddito di lavoro dipendente. Se la borsa di studio era stata erogata per merito le detrazioni di lavoro dipendente spettavano per l'intero anno. Se, invece, era stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, le detrazioni spettavano per il periodo di frequenza obbligatoria prevista. Risultavano quindi esenti da imposta le borse di studio di importo (rapportato all'anno in caso di frequenza di un corso) non superiore a 8.145 euro annui.
Articolo 1, cc. 53-54 IMU e TASI e immobili locati	
53. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento». **54.** Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento».	**IMU e TASI immobili locati a canone concordato** Le disposizioni in esame con riferimento agli immobili locati a canone concordato riducono al 75% l'imposta da versare a titolo di IMU e TASI, determinata in base all'aliquota stabilita dal comune.
Articolo 1, cc. 55-58 Unità abitative: agevolazioni ai fini IRPEF, imposta di registro e ipo-catastali	
55. All'articolo 1, nota II-bis), della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-bis. L'aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali	**Imposta di registro e acquisto prima abitazione** La disposizione prevede che l'aliquota del 2% relativa all'imposta di registro si applichi anche in caso di acquisto di un altro immobile, da destinare a prima abitazione, a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti di cui alla nota II-bis, articolo 1, Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986 e che l'immobile su cui si è già goduto delle agevolazioni sia poi alienato entro un anno dall'acquisto del nuovo immobile agevolato. In pratica, il soggetto già proprietario della "prima casa" può acquistare la "nuova prima casa"

l'acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell'atto. In mancanza di detta alienazione, all'atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4».	applicando le relative agevolazioni anche se risulta ancora proprietario del primo immobile a condizione che lo stesso sia venduto entro un anno dal nuovo acquisto. Se entro detto termine annuale la "vecchia prima casa" non viene venduta, vengono meno le condizioni che consentono l'applicazione delle agevolazioni.
56. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.	**Detrazione IRPEF dell'IVA pagata sull'acquisto di abitazione principale dal costruttore** La disposizione introduce una detrazione dall'IRPEF del 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA sull'acquisto effettuato entro il 2016 di abitazioni di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta ed è ripartita in 10 quote annuali.
57. Tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle comunità montane sono esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo.	**Piani di ricomposizione fondiaria** Esenti da imposte di registro e ipocatastali gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dalle comunità montane.
58. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpreta nel senso che l'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali si applicano agli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della legge 22 ottobre 1971, n. 865, indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali.	**Imposta di registro e ipo-catastali per trasferimento di aree che rientrano nell'edilizia convenzionata** Con una norma qualificata espressamente come interpretativa dell'articolo 32, comma 2 del D.P.R. n. 601 del 1973, si dispone l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti di trasferimento delle aree che rientrano negli interventi di edilizia convenzionata (aree produttive ed aree su cui insistono abitazioni economiche e popolari; si tratta delle aree previste al Titolo III della legge 22 ottobre 1971, n.865), indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali.

Articolo 1, cc. 61-64 Riduzione aliquota IRES	
	IRES: riduzione dell'aliquota dal 2017
61. All'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, le parole: « 27,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 24 per cento ».	E' ridotta l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società (IRES) portandola dall'attuale 27,5% al 24% a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (a decorrere dall'anno 2017).
62. All'articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, le parole: « dell'1,375 per cento » sono sostituite dalle seguenti: «dell'1,20 per cento ».	Con riferimento poi agli utili erogati a società assoggettate ad IRES è prevista la riduzione della ritenuta sui dividendi che passa dal vigente 1,375% all'1,20% a decorrere dal 1° gennaio 2017 con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.
63. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rifinanziato nella misura di 632,5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 854,53 milioni di euro per l'anno 2017 ed è ridotto nella misura di 1,37 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Le dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotte nella misura di 171,7 milioni di euro per l'anno 2018.	A seguito della riscrittura del comma 63 operata dal Parlamento, si prevede che il fondo per far fronte alle esigenze indifferibili venga rifinanziato per 632,5 mln di euro per l'anno 2016, per 854,53 mln di euro per l'anno 2017 e si riduca nella misura di 1,37 mln di euro per l'anno 2018. Viene poi confermata la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero nella misura di 171,7 mln di euro per l'anno 2018.
64. In relazione ai commi 61 e 62, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono proporzionalmente rideterminate le percentuali di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché la percentuale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *q)*, del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. La rideterminazione delle percentuali di cui all'articolo 58, comma 2, e 68, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, non si applica ai soggetti di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico. Con il medesimo decreto sono altresì determinate la normativa transitoria e le relative decorrenze.	In relazione alla diminuzione dell'aliquota IRES, dovranno essere proporzionalmente rideterminate, con apposito decreto del ministro dell'economia e delle finanze, le percentuali di imponibilità dei dividendi, degli utili da partecipazione nonché delle plusvalenze. È poi specificato che alle società di persone non si applica la rideterminazione delle percentuali per dividendi e plusvalenze.

Articolo 1, cc. 65-69 Banche e assicurazioni: addizionale IRES	
65. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e per la Banca d'Italia, l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è applicata con una addizionale di 3,5 punti percentuali. **66.** I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, e i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del citato testo unico assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal comma 37-bis del presente articolo e provvedono al relativo versamento; i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del medesimo testo unico assoggettano il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal comma 37-bis del presente articolo senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata. **67.** All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi sono deducibili nei limiti del 96 per cento del loro ammontare ». **68.** All'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il secondo periodo è soppresso. **69.** Le disposizioni di cui ai commi da 37-bis a 37-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.	**Banche ed assicurazioni** E' introdotta una addizionale IRES del 3,5 per cento per gli enti creditizi e finanziari. In particolare, il comma 65 chiarisce che detta addizionale opera per gli istituti di credito, le società di gestione comune dei fondi di investimento mobiliare, le capogruppo di gruppi bancari, le SIM, gli intermediari finanziari, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento e le società finanziarie (di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 87 del 1992). Secondo quanto chiarito dalla relazione illustrativa, rientra nel perimetro anche la Banca d'Italia ma non le imprese di assicurazione e le eventuali capigruppo. Il comma 66 chiarisce l'applicazione dell'addizionale per i soggetti che hanno optato per la tassazione di gruppo ovvero per il regime della trasparenza (in quanto controllati); detti soggetti applicano autonomamente l'addizionale e provvedono al versamento senza tener conto del reddito imputato dalla partecipata. Ai sensi del comma 67 si rendono integralmente deducibili dall'IRES gli interessi passivi in favore dei soggetti destinatari della maggiorazione IRES in commento (modificando l'articolo 96, comma 5-bis del TUIR), ossia gli enti creditizi e finanziari. Il comma 68 ne dispone la deducibilità integrale anche a fini IRAP. Il comma 69 dispone l'applicazione delle norme introdotte a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Articolo 1, cc. 70-73 IRAP	
70. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* all'articolo 3: 1) al comma 1, la lettera *d)* è abrogata; 2) al comma 2, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente: «*c-bis)* i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601»; *b)* all'articolo 4, comma 2, primo periodo, le parole: « e le imprese agricole » e le parole: « e all'estensione dei terreni » sono soppresse; *c)* all'articolo 9: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Determinazione del valore della produzione netta per alcuni soggetti del settore agricolo »; 2) al comma 1, le parole: « i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, e per » sono soppresse; *d)* all'articolo 12, comma 2, primo periodo, le parole: «, ovvero derivante da imprese agricole esercitate nel territorio stesso » sono soppresse; *e)* all'articolo 45, il comma 1 è abrogato.	**IRAP: agricoltura e pesca** I commi dal 70 a 72 riguardano l'esenzione dal pagamento dell'IRAP per i settori dell'agricoltura e della pesca, a decorrere dal 2016. A tal fine vengono modificati gli articoli del decreto legislativo n. 446/1997 - istitutivo dell'IRAP - che riguardano tali ambiti. Il comma 70, novellando gli articoli 3, 4, 9, 12 e 45 del d.lgs. 446/1997, determina l'esenzione dall'IRAP per i soggetti che operano nel settore agricolo, per le cooperative di piccola pesca ed i loro consorzi, e per le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale. A legislazione vigente, tale aliquota è pari all'1,90%, dal 1° gennaio 2015. In particolare, all'articolo 3, comma 2, del citato d.lgs. 446, volto ad esplicitare quelli che non sono soggetti passivi dell'imposta, viene aggiunta la lettera c-bis, che contiene il seguente elenco: **1.** soggetti che esercitano un'attività agricola ai sensi dell'articolo 32 del TUIR. Sulla base dell'articolo 32 sono considerate attività agricole: a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura; b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste; c) le attività dirette (come specificato dal terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile), alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali; **2.** soggetti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; quest'ultimo articolo equipara agli imprenditori agricoli le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali. **3.** cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del DPR n. 601/1973. In generale vengono poi soppressi negli articoli del citato d.lgs. 446/1997 tutti i riferimenti al settore agricolo e della pesca.
71. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 238 è abrogato.	Il comma 71 dispone l'abrogazione del comma 238 dell'articolo 1 della legge n. 244/2007, finalizzato all'estensione dell'aliquota IRAP agevolata alle imprese di cui all'articolo 8 del D.Lgs. n. 227/2001 sopra richiamato. Si tratta di una norma di coordinamento, dal momento che dette imprese sono rese esenti dall'IRAP in virtù del comma 6 sopra descritto.

72. Le disposizioni del comma 70 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.	Il comma 72 stabilisce che le disposizioni del comma 70 si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, ovvero dal 2016. Resta ferma, invece, la soggezione all'IRAP per le attività di agriturismo, allevamento e per le attività connesse rientranti nell'articolo 56-bis TUIR, a cui continua ad applicarsi l'aliquota ordinaria.
73. All'articolo 11, comma 4-*octies*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La deduzione di cui al periodo precedente è ammessa altresì, nei limiti del 70 per cento della differenza ivi prevista, calcolata per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto».	**IRAP e lavoro stagionale** Il comma 73 estende la deducibilità del costo del lavoro dall'imponibile IRAP, nel limite del 70 per cento, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.
Articolo 1, cc. 74-75 **Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto di mobili**	
74. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* all'articolo 14, le parole: « 31 dicembre 2015 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016 » e dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: « 2-ter. Per le spese sostenute dal 1°gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a) e comma 5, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in luogo della detrazione di cui al comma 1 possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi, con modalità da definire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione »; *b)* all'articolo 15, comma 1, le parole: «31 dicembre	**Proroga bonus edilizia e riqualificazione energetica degli edifici** Il comma 74, novellando gli articoli 14, 15 e 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 prevede la proroga al 31 dicembre 2016 delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, mantenendo anche per il 2016 le agevolazioni attualmente previste fino al 31 dicembre 2015: ➢ 65% per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali; ➢ 50% per le ristrutturazioni e per il connesso acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. E' inoltre introdotta la possibilità per i soggetti che si trovano nella no-tax area (pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali ai fornitori che hanno effettuato i lavori, con modalità da definire con successivo provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»; *c)* all'articolo 16, le parole: «31 dicembre 2015», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».	
75. Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi *more uxorio* che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con quello di cui alla lettera *c)* del comma 74.	**Acquisto mobili: bonus per le giovani coppie** In base al comma 75, è istituita a favore delle giovani coppie costituenti un nucleo familiare formato da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno 3 anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni che acquistano una unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. Il beneficio non è cumulabile con quello di cui all'art. 16 D.L. 63/2013, relativo alle detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili. La prima considerazione da svolgere attiene al presupposto oggettivo: a differenza del cosiddetto "bonus mobili" di cui all'art. 16, comma 2 del DL 63/2013, l'agevolazione riservata alle giovani coppie, ai fini della sua fruizione, richiede non la ristrutturazione, ma l'acquisto di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale della giovane coppia. Tra le criticità si segnala che poiché la norma prevede che sia la coppia ad acquistare l'abitazione, l'Agenzia dovrà chiarire se è sufficiente che acquirente formale sia uno dei due membri componenti la coppia o se nell'atto di acquisto devono risultare entrambi i soggetti. Ed ancora, sarà necessario precisare se per acquisto si intende soltanto quello a titolo oneroso, oppure anche quello a titolo gratuito, come nel tipico caso in cui i genitori donino al figlio la casa in cui andrà a convivere. L'ipotesi più razionale tenderebbe al riconoscimento dell'agevolazione per l'acquisto compiuto anche da un solo membro della giovane coppia, ed anche se l'acquisto avviene a titolo gratuito, ma occorrerà attendere conferme su tali questioni.
Articolo 1, cc. 76-84 Leasing immobiliare	
76. Con il contratto di locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale, la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire l'immobile su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che se ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo	**Leasing immobiliare** I commi da 76 a 84 disciplinano gli aspetti civilistici e fiscali della locazione finanziaria di immobili adibiti ad uso abitativo. In particolare, il comma 76 chiarisce che con il contratto di locazione finanziaria, la banca o l'intermediario si obbligano ad acquistare o far costruire l'immobile, su scelta e indicazione del soggetto utilizzatore, a disposizione del quale l'immobile è posto per un dato tempo e verso un corrispettivo (che deve tener conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto). Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito.

verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene a un prezzo prestabilito.	
77. All'acquisto dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria si applica l'articolo 67, terzo comma, lettera *a*), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.	Ai sensi del comma 77, all'acquisto dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria si applica il divieto di azione revocatoria fallimentare (ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera a) l.fall.
78. In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria per inadempimento dell'utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto. L'eventuale differenza negativa è corrisposta dall'utilizzatore al concedente. Nelle attività di vendita e ricollocazione del bene, di cui al periodo precedente, la banca o l'intermediario finanziario deve attenersi a criteri di trasparenza e pubblicità nei confronti dell'utilizzatore.	Il comma 78 chiarisce le conseguenze della risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore; in tal caso il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato, dedotte alcune somme. L'eventuale differenza negativa è corrisposta dall'utilizzatore al concedente. Sono previsti specifici obblighi di trasparenza e pubblicità per le attività di vendita e ricollocazione del bene.
79. Per il contratto di cui al comma 76 l'utilizzatore può chiedere, previa presentazione di apposita richiesta al concedente, la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici per non più di una volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo. In tal caso, la durata del contratto è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. L'ammissione al beneficio della sospensione è subordinata esclusivamente all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di cui al comma 76: *a*) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;	Secondo il comma 79 è possibile chiedere la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici per non più di una volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo, con proroga automatica del contratto per il corrispondente periodo; il beneficio della sospensione è subordinato a specifici eventi intervenuti successivamente alla stipula del contratto, in particolare la cessazione del rapporto di lavoro subordinato.

b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa.	
80. Al termine della sospensione, il pagamento dei corrispettivi periodici riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. Decorso il periodo di sospensione, in caso di mancata ripresa dei pagamenti si applicano le disposizioni del comma 78. La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.	Il comma 80 disciplina le modalità di ripresa dei pagamenti al termine della sospensione. Detta sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
81. Per il rilascio dell'immobile il concedente può agire con il procedimento per convalida di sfratto di cui al libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura civile.	Si consente (comma 81) all'intermediario, per il rilascio dell'immobile, di agire con il procedimento per convalida di sfratto.
82. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *i-sexies*) sono inserite le seguenti: «*i-sexies.1*) i canoni, e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro, e il costo di acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa; la detrazione spetta alle condizioni di cui alla lettera *b*); *i-sexies. 2*) le spese di cui alla lettera *i-sexies.1*), alle condizioni ivi indicate e per importi non superiori alla metà di quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di età non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo	I commi da 82 a 84 recano la relativa disciplina fiscale. Il comma 82 rende deducibili a fini IRPEF nella misura del 19 per cento i seguenti costi, relativi al contratto di locazione finanziaria: si tratta dei canoni e dei relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro, nonché del costo di acquisto dell'immobile all'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, ove le spese siano sostenute da giovani di età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria e non titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa. La detrazione spetta alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi passivi sui mutui contratti per l'abitazione principale. Per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni, ferme restando le altre condizioni richieste con le norme in esame, l'importo massimo detraibile ai fini IRPEF è dimezzato (dunque al massimo 4.000 euro per i canoni e 10.000 euro per il costo di acquisto).

non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa ». **83.** Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: *a*) all'articolo 40, comma 1-*bis*, le parole: « immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-*ter*) » sono sostituite dalle seguenti: « immobili abitativi e strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numeri 8-*bis*) e 8-*ter*) »; *b*) all'articolo 1 della tariffa, parte prima: 1) dopo il terzo capoverso è aggiunto il seguente: «Se il trasferimento è effettuato nei confronti di banche e intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di *leasing* finanziario, e ha per oggetto case di abitazione, di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, acquisite in locazione finanziaria da utilizzatori per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-*bis*) e II-*sexie*s): 1,5 per cento »; 2) è aggiunta, in fine, la seguente nota: «II-*sexies*) Nell'applicazione della nota II-*bis*) ai trasferimenti effettuati nei confronti di banche e intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di *leasing* finanziario, si considera, in luogo dell'acquirente, l'utilizzatore e, in luogo dell'atto di acquisto, il contratto di locazione finanziaria »; c) all'articolo 8-bis della tariffa, parte prima: 1) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-*bis*. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa, di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, effettuate nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-*bis*) e II-sexies) dell'articolo 1, ancorché assoggettati all'imposta sul	Il comma 83 reca le agevolazioni relative all'imposta di registro sui contratti di locazione finanziaria stipulati ai sensi delle norme in commento. In particolare, • si assoggettano ad imposta di registro in misura proporzionale anche le cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto gli immobili ad uso abitativo (quindi non solo ad uso strumentale), ancorché assoggettati a IVA; • l'imposta si applica nella misura dell'1,5 per cento per gli atti di trasferimento, nei confronti di banche ed intermediari che esercitano attività di leasing finanziario, di abitazioni non "di lusso", acquisite in locazione finanziaria a specifiche condizioni (ovverosia a quelle previste anche per le agevolazioni sull'acquisto della "prima casa"); • l'aliquota dell'imposta di registro è pari all'1,5 per cento (e non del 4 per cento come previsto per le cessioni di leasing di beni strumentali) sugli atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria relativi a immobili "non di lusso", nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le medesime condizioni richieste per le agevolazioni (sempre ai fini delle imposte di registro) per l'acquisto della prima casa, ancorché assoggettati a IVA. Fuori da tali condizioni, gli atti relativi a cessioni di leasing sono soggetti a imposta nella misura piena del 9 per cento.

valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-*bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 1,5 per cento. 1-*ter*. Atti, diversi da quelli cui al comma 1-*bis*, relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-*bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 9 per cento »; 2) alla nota I), le parole: « di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*».	
84. Le disposizioni di cui ai commi 82 e 83 si applicano dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.	Il comma 84 reca le decorrenze delle disposizioni così introdotte, che hanno una applicazione temporanea dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.
Articolo 1, cc. 85-86 **Incentivi alla rottamazione di autocaravan**	
85. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale e al fine di incentivare la sostituzione, mediante demolizione, dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2» con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore ad «euro 5» della medesima tipologia, è riconosciuto un contributo fino a un massimo di 8.000 euro per ciascun veicolo acquistato. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 5 milioni di euro per l'anno 2016. Il contributo è anticipato all'acquirente dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di attuazione, comprese quelle per usufruire del credito d'imposta, le modalità di comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica della capienza dei fondi disponibili, il regime dei controlli	**Incentivi alla rottamazione di autocaravan** Sono introdotti incentivi, fino ad un massimo di 8.000 euro per la sostituzione, mediante demolizione, di autocaravan di categoria "euro 0", "euro 1" o "euro 2" con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore ad euro 5. L'incentivo è previsto per i veicoli acquistati dal primo gennaio al 31 dicembre 2016 ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2017. Per l'anno 2016 è autorizzata una spesa massima di 5 milioni di euro. Il contributo è anticipato all'acquirente mediante un corrispondente sconto sul prezzo di vendita e viene recuperato dal rivenditore mediante un credito d'imposta utilizzato in compensazione. Le modalità attuative sono disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze.

nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione. **86.** Le disposizioni di cui al comma 85 si applicano per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra il venditore e l'acquirente a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 e immatricolati entro il 31 marzo 2017.	
Articolo 1, cc. 87-88 Riqualificazione energetica: estensione del beneficio	
87. Le detrazioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per le spese sostenute, dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.	**IACP e riqualificazione energetica** Il comma 87 precisa che le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica sono usufruibili anche dagli IACP, comunque denominati, per le spese sostenute, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
88. Le detrazioni fiscali di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano anche alle spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti. Tali dispositivi devono: a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati; b) mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti; c) consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.	**Detrazioni fiscali per l'acquisto di dispositivi multimediali per il controllo da remoto di impianti di riscaldamento, climatizzazione e produzione di acqua calda** Le detrazioni per interventi di efficienza energetica, pari al 65% delle spese sostenute (articolo 14 del D.L. n. 63/2013), sono estese anche per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche.
Articolo 1, cc. 89-90 Edilizia popolare	
89. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, al comma 1, lettera *c-bis)*, dopo le parole: «e loro consorzi » sono	**Edilizia popolare** La disposizione di cui al comma 89 interviene sul regime fiscale IRES dei soggetti IACP ed ex IACP, prevedendo che la riduzione al 50% della aliquota IRES, attualmente prevista per gli IACP e loro consorzi, spetti anche nei confronti degli enti aventi le stesse finalità degli IACP, anche se

aggiunte le seguenti: «nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di "*in house providing*" e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013».	istituiti in forma societaria, che abbiano i requisiti di società *in house*, costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013.
90. All'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, lettera *b)*, dopo le parole: «comunque denominati,» sono inserite le seguenti: «e agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di "*in house providing*" e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, ».	Il comma 90 interviene, inoltre, nel trattamento fiscale delle sopravvenienze attive ampliando, la già prevista esenzione per i finanziamenti pubblici per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli IACP, anche agli enti aventi le stesse finalità degli IACP, anche se istituiti in forma societaria, che abbiano i requisiti di società *in house*, purché costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013. Per beneficiare delle descritte agevolazioni fiscali gli enti devono: • avere le stesse finalità degli IACP; • essere stati costituiti ed essere operanti al 31 dicembre 2013; • essere istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di *in house providing*. In base alla legislazione comunitaria i predetti requisiti sono soddisfatti quando l'ente pubblico esercita sulla società, soggetto giuridicamente distinto da esso, un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi e qualora la società realizza la parte più importante della propria attività con l'ente pubblico.
Articolo 1, cc. 91-97 Super ammortamenti	
	"Super ammortamenti"
91. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento. **92.** Fermo restando quanto disposto al comma 91 e solo per gli investimenti effettuati nello stesso periodo ivi previsto, sono altresì maggiorati del 40 per cento i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. **93.** La disposizione di cui al comma 91 non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il	La disposizione è finalizzata ad incentivare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi attraverso una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto dei beni medesimi, in modo da consentire, ai fini della determinazione dell'RES e dell'IRPEF, l'imputazione al periodo d'imposta di quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria più elevati. Tale agevolazione non dovrebbe rilevare a fini Irap. L'agevolazione si applica ai beni materiali strumentali nuovi acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. Dall'ambito oggettivo vengono esclusi gli immobili, i beni materiali strumentali per i quali è stabilito un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% e gli acquisti di altri beni indicati in apposito allegato (in particolare condutture, condotte, materiale rotabile e aerei). Come chiarito dal Governo nella nota tecnica al disegno di legge di stabilità, depositata in data 10/11/2015, la disposizione esplica i suoi effetti **esclusivamente sotto il profilo fiscale**: viene utilizzato, infatti, quale parametro per la determinazione dei "maxi-ammortamenti" il costo fiscalmente riconosciuto, ossia il costo rilevante ai fini fiscali, senza effettuare alcun richiamo a nozioni di tipo civilistico, quale è quella del costo storico. **L'agevolazione si sostanzia, quindi, in una variazione in diminuzione da apportare in sede di dichiarazione dei redditi**. La maggiorazione del 40% è finalizzata esclusivamente alla determinazione del maggior

decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989, stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla presente legge. **94.** Le disposizioni dei commi 91 e 92 non producono effetti sulla determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni dei citati commi 91 e 92. **95.** Al comma 10 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: « non superiore ad un decimo » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore ad un quinto ». **96.** La disposizione di cui al comma 95 si applica alle operazioni di aggregazione aziendale poste in essere a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. **97**. Le disposizioni di cui ai commi 91 e 92 non producono effetti sui valori attualmente stabiliti per l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore previsti dall'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.	ammortamento (o di maggiori canoni leasing) ai fini della determinazione dell'IRPEF e dell'IRES: di conseguenza, **non rileva ai fini della determinazione della plusvalenza/minusvalenza, che dovranno essere calcolate senza tener conto della maggiorazione del 40%.** Inoltre, le disposizioni in esame non producono effetti sulla determinazione degli acconti dovuti per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2015 e 2016. Infine – solo con riferimento alle operazioni di aggregazione aziendale poste in essere a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 – per i maggiori valori attribuiti in sede di conferimento all'avviamento ed ai marchi d'impresa ed alle altre attività immateriali viene consentito l'ammortamento in tempi più rapidi; infatti la quota deducibile passa da un massimo di un decimo ad un massimo di un quinto. La maggiorazione si applica anche agli autoveicoli, inclusi quelli a deducibilità limitata, per le quali viene aumentata la soglia massima di rilevanza da 18.076 euro a 25.306 euro (da 25.823 euro a 36.152 euro per gli agenti). Infine, i maggiori ammortamenti non producono effetti sui valori attualmente stabiliti per l'elaborazione ed il calcolo degli studi di settore.
Articolo 1, cc. 98-110 **Misure per favorire la ripresa degli investimenti nel Mezzogiorno**	
98. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni	**Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno** I commi dal 98 al 110 introducono un credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019. Come previsto nel comma 98, la misura dell'agevolazione è differenziata in relazione alle dimensioni aziendali: ➢ 20 per cento per le piccole imprese,

Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese, nei limiti e alle condizioni previsti dalla citata Carta. Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.	➢ 15 per cento per le medie imprese, ➢ 10 per cento per le grandi imprese. Si precisa che per le imprese agricole attive nella produzione primaria, della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, ove acquistino beni strumentali nuovi, le agevolazioni in esame sono concesse nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in tema di aiuti di stato del relativo settore.
99. Per le finalità di cui al comma 98, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.	Ai sensi del comma 99, danno diritto al credito d'imposta gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all'acquisto, anche tramite leasing, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive nuove o già esistenti.
100. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014.	Ai sensi del comma 100, il credito d'imposta non spetta: ➢ alle imprese in difficoltà finanziaria, ➢ a quelle operanti nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia, delle infrastrutture energetiche, ➢ a quelle operanti nel settore del credito, della finanza e delle assicurazioni.

101. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, pari a 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, a 5 milioni di euro per le medie imprese e a 15 milioni di euro per le grandi imprese, eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.	È individuato (comma 101) il limite massimo per ciascun progetto di investimento agevolabile, distinto per dimensioni aziendali: l'agevolazione è commisurata alla quota del costo complessivo degli investimenti eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta relativi alle stesse categorie di beni d'investimento della stessa struttura produttiva, esclusi gli ammortamenti dei beni oggetto dell'investimento agevolato, nel limite massimo di: ➢ 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, ➢ 5 milioni per le medie imprese, ➢ 15 milioni per le grandi imprese.
102. Il credito d'imposta non è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio.	Il credito d'imposta non è cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto gli stessi costi (comma 102).
103. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. L'Agenzia delle entrate comunica alle imprese l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta.	Si prevede l'emanazione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge di stabilità, di un provvedimento dell'Agenzia delle entrate per definire le modalità di richiesta del credito da effettuare con "comunicazione" da parte dei soggetti interessati (comma 103).
104. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.	Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta in cui l'investimento è stato effettuato e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi. Non si applica il limite annuale di utilizzo di 250.000 euro (comma 104).
105. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti	Sono previste (comma 105) delle ipotesi in cui il credito è ridotto in caso di mancato funzionamento degli impianti agevolati. In particolare, se i beni non entrano in funzione entro due anni dal loro acquisto, il credito è ridotto escludendo il loro costo.

agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni del presente comma è versato entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.	Parimenti il credito è ridotto se i beni sono dismessi o destinati ad altre strutture produttive prima di cinque anni dal loro acquisto. Per i beni acquisiti in leasing l'agevolazione permane anche nel caso in cui non viene esercitato il riscatto.
106. Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni previsti dalla legge.	Qualora a seguito dei controlli si accerti l'indebita fruizione del credito d'imposta l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo maggiorato di interessi e sanzioni (comma 106).
107. L'agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.	Il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno è subordinato al rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato (Regolamento UE n. 651 del 2014) e in particolare della norma (articolo 14) che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti (comma 107).
108. Gli oneri derivanti dai commi da 98 a 107 sono valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni	Il comma 108 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri recati dalle disposizioni agevolative derivanti dai commi da 98 a 107, quantificati in complessivi 617 milioni di euro per ciascuno degli

2016, 2017, 2018 e 2019; il predetto importo è corrispondentemente iscritto in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai predetti oneri si fa fronte per 250 milioni di euro annui, relativamente alle agevolazioni concesse alle piccole e medie imprese, a valere sulle risorse europee e di cofinanziamento nazionale previste nel programma operativo nazionale «Imprese e Competitività 2014/2020» e nei programmi operativi relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014/2020 delle regioni in cui si applica l'incentivo. A tal fine le predette risorse sono annualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato. Le amministrazioni titolari dei predetti programmi comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli importi, europei e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte relativa all'Unione europea, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa. **109.** Entro il 31 marzo 2016 si provvede, con le procedure di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, alla ricognizione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione (PAC), non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti rispetto ai cronoprogrammi approvati. A tal	anni 2016, 2017, 2018 e 2019.

fine, le amministrazioni titolari di interventi del PAC, approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, inviano al sistema di monitoraggio nazionale, entro il 31 gennaio 2016, i dati relativi alle risorse impegnate e pagate per ciascuna linea di intervento. **110.** Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro il 30 aprile 2016 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è determinato l'ammontare delle risorse disponibili in esito alla ricognizione di cui al comma 109 ed è disposto l'utilizzo delle stesse per l'estensione dell'esonero contributivo di cui ai commi 178 e 179 alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell'anno 2017 in favore dei datori di lavoro privati, operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, alle medesime condizioni previste dai predetti commi, eventualmente rimodulando la durata temporale e l'entità dell'esonero e comunque assicurando una maggiorazione della percentuale di decontribuzione e del relativo importo massimo per l'assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, in ragione delle risorse che si renderanno disponibili ai sensi del comma 109, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.	
Articolo 1, cc. 111-113 **Regime fiscale di professionisti e imprese di piccole dimensioni**	
111. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* la lettera *d)* del comma 54 è abrogata; *b)* al comma 57, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente: « *d-bis)* i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è	**Regime forfetario per imprese e professionisti** Il comma 111 modifica il vigente regime forfetario che è stato introdotto con la Legge di stabilità per il 2015. In particolare le novità riguardano: • **l'abrogazione della disposizione che prevede l'accesso al regime agevolato anche ai contribuenti che abbiano conseguito redditi d'impresa o di lavoro autonomo in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente o assimilati a questi ultimi**; la verifica della prevalenza era esclusa per i casi di cessazione del rapporto di lavoro o per i casi in cui la somma dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo e di lavoro dipendente o assimilato fosse stata inferiore a 20.000 euro: la lett. a) del comma 1 abroga l'art.1, comma 54, lett. d, legge n.

irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato »; *c)* al comma 65, alinea, le parole: « e per i due successivi, il reddito determinato ai sensi del comma 64 è ridotto di un terzo » sono sostituite dalle seguenti: « e per i quattro successivi, l'aliquota di cui al comma 64 è stabilita nella misura del 5 per cento »; *d)* il comma 77 è sostituito dal seguente: « *77*. Il reddito forfetario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ». **112.** L'allegato n. 4 annesso alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente:	190/2014; • **l'aggiunta della lettera d-bis) all'articolo 1, comma 57, lettera d) della legge n. 190/2014, la quale estende la possibilità di accesso al regime forfetario in parola ai lavoratori dipendenti e pensionati il cui reddito da lavoro dipendente o di pensione non ecceda i 30.000 euro annui. La verifica della soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato**. Come si legge nella relazione illustrativa, la finalità della norma è quella di evitare che soggetti esercenti attività di lavoro dipendente o assimilata nell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario, da cui abbiano ritratto livelli reddituali piuttosto elevati, possano comunque beneficiare del regime in questione per le attività d'impresa, arti o professioni esercitate; • **l'estensione per i primi cinque anni di attività dell'applicazione dell'imposta sostitutiva pari al 5%** (in luogo della vigente riduzione di 1/3 del reddito determinato secondo il regime forfetario, per i primi tre anni di attività), **per le nuove iniziative che vengono avviate.** A seguito di quanto disposto nel comma 3 dell'articolo 8, e come chiarito nella relazione illustrativa, potranno avvalersi di tale possibilità non solo i soggetti che intraprendono, dal 1° gennaio 2016 nuove attività in regime forfetario, ma anche quelli che, nel corso del 2015, hanno intrapreso le suddette attività avvalendosi del medesimo regime: in tal caso, l'agevolazione risulta limitata alle sole ultime quattro annualità del quinquennio agevolato, in quanto gli stessi hanno già agevolato nel corso del 2015 di una agevolazione (riduzione di un terzo del reddito imponibile), con la conseguenza che l'aliquota del 5% può essere fruita dall'anno 2016 all'anno 2019; • **il regime contributivo:** la lettera d) del comma 1 interviene sul regime agevolato ai fini contributivi per i contribuenti obbligati al versamento dei contributi previdenziali presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, esercenti attività di impresa. Sostituendo l'articolo 1, comma 77, della legge n. 190 del 2014, prevede, per i contribuenti forfetari, in luogo dell'esclusione dell'applicazione della contribuzione previdenziale minima contributiva, l'applicazione di una riduzione pari al 35% della contribuzione ordinaria INPS dovuta ai fini previdenziali (rispetto quindi a quanto dovuto senza agevolazioni dai contribuenti che utilizzano il normale regime IVA), fermo restando il meccanismo di accredito contributivo secondo le regole della Gestione Separata INPS (di cui all'articolo 2, comma 29, della legge n. 335 del 1995); • **l'aumento delle soglie di reddito al di sotto delle quali è possibile accedere al regime forfetario**; in particolare è previsto un incremento del limite massimo di reddito per tutti i settori ATECO previsti dall'allegato 4, annesso alla citata L190/2014, di 10.000 euro, mentre per le sole attività professionali l'incremento è di 15.000 euro. Pertanto i limiti delle soglie variano ora da un minimo di 30.000 euro (in luogo dei 15.000 euro) ad un massimo di 50.000 euro (in luogo dei 40.000). La finalità della norma, contenuta nel comma 2 dell'articolo 8, è quello di ampliare l'ambito soggettivo di applicazione del regime agevolato; • **l'innalzamento del limite di ricavi/compensi** entro il quale è possibile applicare il regime forfetario.

(Allegato 4
(Articolo 1, comma 54, lettera *a)*
(Regime fiscale per lavoratori autonomi)

Pro-gressivo	Gruppo di settore	Codici attività ATECO 2007	Valore soglia dei ricavi/compensi	Redditività
1	Industrie alimentari e delle bevande	*(10-11)*	45.000	40%
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	*45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9*	50.000	40%
3	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	*47.81*	40.000	40%
4	Commercio ambulante di altri prodotti	*47.82 - 47.89*	30.000	54%
5	Costruzioni e attività immobiliari	*(41 - 42 - 43) - (68)*	25.000	86%
6	Intermediari del commercio	*46.1*	25.000	62%
7	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	*(55-56)*	50.000	40%
8	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	*(64-65-66) - (69-70-71-72-73-74-75) - (85) - (86-87-88)*	30.000	78%
9	Altre attività economiche	*(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)*	30.000	67%

113. Le disposizioni di cui alla lettera *c)* del comma 111 si applicano, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, anche ai soggetti che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività, avvalendosi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 65, della citata legge n. 190 del 2014, vigente anteriormente alle modifiche di cui alla lettera *c)* del comma 111.

Articolo 1, c. 114 Assimilazione al lavoro dipendente dei soci delle cooperative artigiane	
	Assimilazione al lavoro dipendente dei soci delle cooperative artigiane
114. Fermo restando il trattamento previdenziale per i soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.	Il comma 114 è volto - ai fini dell'imposta sul reddito - ad assimilare ai redditi di lavoro dipendente (art. 50 del TUIR DPR n. 917 del 1986), il reddito dei soci delle cooperative artigiane che stabiliscano, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro in forma autonoma, fermo restando il loro trattamento previdenziale.
Articolo 1, cc. 115-120 **Scioglimento agevolato delle società di comodo**	
	Scioglimento agevolato delle società di comodo
115. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni dei commi dal presente al comma 120 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1º ottobre 2015.	I commi in argomento dettano disposizioni in materia di agevolazioni per le cessioni/assegnazioni di specifici beni delle società, siano esse operative o non operative (c.d. società di comodo), assoggettando tali fatti di gestione al pagamento di un'imposta sostitutiva da calcolare sulla differenza tra il valore di mercato o catastale ed il costo riconosciuto a fini fiscali. Nello specifico il comma 115 stabilisce che tutte le società (di persone o di capitali) che entro il 30 settembre del 2016 assegnano o cedono ai soci (che necessariamente debbono risultare iscritti nel libro dei soci alla data del 30 settembre 2015) beni immobili (c.d. patrimoniali) o beni mobili registrati non utilizzati ai fini del ciclo economico possono applicare le disposizioni concernenti il pagamento dell'imposta sostitutiva, così come disciplinata nei successivi commi.
Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici.	Le disposizioni si estendono anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici.
116. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione.	Il comma 116 stabilisce che, sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP dell'8% che passa al 10,5% nel caso di società che risultano di comodo in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione.
Le riserve	Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e

in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.	quelle delle società che si trasformano, sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13%.
117. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in alternativa, ai sensi del primo periodo, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.	Il comma 117 chiarisce i criteri di determinazione del valore normale, necessario per la determinazione della base imponibile. Per gli immobili il valore normale può essere determinato, se richiesto dalla società, utilizzando i valori delle rendite risultanti in catasto a cui si applicano i moltiplicatori determinati secondo l'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (valore catastale). Per la determinazione dell'imposta sostitutiva si specifica che il corrispettivo della cessione se è inferiore al valore normale del bene come determinato ai sensi dell'articolo 9 del TUIR (valore di mercato) o in alternativa al valore catastale, è computato in misura tale da non essere inferiore ad uno dei due valori.
118. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo e da 5 a 8 dell'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.	Per quanto riguarda il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate, il comma 118 prescrive che esso sia aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni sul trattamento fiscale degli utili di cui ai commi 1, secondo periodo e da 5 a 8 all'articolo 47 del TUIR (quota esente; parte imponibile di utili di fonte estera, ivi compresi gli utili black list). Si chiarisce inoltre che il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.
119. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 115 a 118, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.	Il comma 119 dispone che nel caso di cessioni di beni, di cui alla presente disciplina, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà mentre le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
120. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 115 a 118 devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2016 e la restante parte entro il 16 giugno 2017, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni	Il comma 120 prevede che l'imposta sostitutiva vada versata per il 60% entro il 30 novembre 2016 e per la restante parte entro il 16 giugno 2017. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

previste per le imposte sui redditi.	
Articolo 1, c. 121 **Estromissione immobile per imprenditore individuale**	
121. L'imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2015 possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 31 maggio 2016, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2016, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 115 a 120.	**Estromissione immobile per imprenditore individuale** La disposizione in esame riprende quanto da ultimo previsto all'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concedendo, agli imprenditori individuali, la facoltà di estromettere l'immobile strumentale di cui all'articolo 43, comma 2, del TUIR, siano essi strumentali per natura che per destinazione, dal patrimonio dell'impresa al fine di inserirlo nel patrimonio personale, mediante pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP dell'8% sulla differenza tra il valore normale e l'ultimo costo fiscalmente riconosciuto. Più in dettaglio, l'imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2015 possiede beni immobili strumentali, per natura o per destinazione, può, entro il 31 maggio 2016, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016. L'esclusione consente il pagamento di una imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell'8 per cento, applicata sulla differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei già illustrati commi da 115 a 120.
Articolo 1, cc. 123-125 **Modifiche alla disciplina dell'IRAP**	
123. All'articolo 11, comma 4-*bis*, lettera *d-bis)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: « di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625 » sono sostituite dalle seguenti: « di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250». **124**. Le disposizioni di cui al comma 123 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.	**Franchigia IRAP** Il comma 123 eleva gli importi deducibili dall'IRAP in favore dei soggetti di minori dimensioni, rafforzando le deduzioni in favore delle società in nome collettivo e in accomandita semplice (ed equiparate) e delle persone fisiche esercenti attività commerciali, nonché delle persone fisiche e delle società semplici esercenti arti e professioni. Alle imprese e lavoratori autonomi che non superano le prefissate soglie di imponibili (fino a 180.999, 91 euro), sono incrementate le previgenti deduzioni forfetarie previste dall'articolo 11, comma 4-bis, lett. *d-bis)*, d.lgs. 446/97. La deduzione è aumentata di 5.000 euro (in luogo di 2.500), di 3.750 euro (in luogo di 1.875), di 2.500 euro (in luogo di 2.150) e di 1.250 euro (in luogo di 625). Il comma 124 prevede che la disposizione si applica a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
125. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente il presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Non sussiste autonoma organizzazione ai fini dell'imposta nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all'interno di dette strutture,	**IRAP medici: autonoma organizzazione** Al sensi del comma 125 non sussiste autonoma organizzazione ai fini Irap nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione, ove percepiscano per l'attività svolta presso dette strutture più del 75 per cento del proprio reddito complessivo. Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all'attività svolta. L'esistenza dell'autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla Convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.

laddove gli stessi percepiscano per l'attività svolta presso dette strutture più del 75 per cento del proprio reddito complessivo. Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all'attività svolta. L'esistenza dell'autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale».	
Articolo 1, cc. 126-127 IVA: note di variazione	
126. L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente: « ART. 26. – *(Variazioni dell'imponibile o dell'imposta). – 1*. Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all'emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione. *2*. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25. *3*. La disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo 21, comma 7.	**Note variazioni IVA: art. 26 Decreto Presidente della Repubblica n. 633/72** Con il comma 126 si sostituisce integralmente l'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 in materia di "variazioni dell'imponibile o dell'imposta", prevedendo, con particolare riferimento al mancato incasso della fattura in tutto o in parte, una disciplina più puntuale rispetto alla precedente. La finalità della norma è quella di superare le attuali criticità della disciplina: infatti, le previgenti disposizioni comportavano che in caso di mancato pagamento dei crediti, l'IVA addebitata dal cedente o prestatore non fosse recuperabile se non alla fine della procedura concorsuale (che, come noto, può protrarsi per numerosi anni); **la nuova formulazione consente invece l'emissione della nota di variazione dalla data di avvio della procedura concorsuale**. E' importante sottolineare che, sulla base del testo definitivo della legge di stabilità, tale novità è applicabile anticipatamente rispetto alla formulazione originaria del disegno di legge: è infatti adottabile alle procedure concorsuali successive al 31 dicembre 2016 (anziché alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017). Determinanti, in tal senso, le azioni emendative della Confederazione. In particolare, si fa presente che i commi passano da 5 a 12. Identici, rispetto ai previgenti, i commi 1 e 3. Il comma 2, invece, viene riformulato, espungendo dal medesimo le ipotesi di mancato pagamento a causa di procedure concorsuali o esecutive rimaste infruttuose, ora contemplate nel comma 4. La possibilità di emettere note di credito, ai sensi del vigente comma 2, è quindi limitata alle sole ipotesi di **dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza di abbuoni o sconti previsti contrattualmente**. Alle ipotesi del mancato pagamento (in precedenza previsto nel comma 2) viene dedicato uno specifico comma, il quarto, che stabilisce anche una precisazione sul momento dal quale è possibile emettere la nota di credito. Il comma 4 stabilisce, infatti, che la nota di credito può essere emessa in caso di **mancato pagamento, in tutto o in parte:** a) in presenza di una procedura concorsuale, accordo di ristrutturazione dei debiti, piano

4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:
a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d)*, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.
5. Ove il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di cui al comma 2, il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi dell'articolo 25, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'articolo 23 o dell'articolo 24, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera *a)*.
6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.
7. La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 27, all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni, e all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, deve essere fatta, mediante annotazione delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro di cui all'articolo 23 e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro di cui all'articolo 25. Con le stesse modalità devono essere corretti, nel registro di cui all'articolo 24, gli errori materiali inerenti alla

attestato di risanamento dalla data di assoggettamento alla procedura, decreto di omologa dell'accordo/pubblicazione nel Registro delle Imprese (nuovo comma 4, lett. a).
Va evidenziato che (come previsto dal vigente comma 11), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale **alla data** della sentenza dichiarativa di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione al concordato preventivo o del decreto che dispone l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
In capo all'acquirente / committente non sussiste l'obbligo di annotazione della nota di credito nel registro delle fatture emesse / corrispettivi.

Si evidenzia l'importanza del comma 11, per effetto del quale la possibilità di emettere la nota di variazione può essere effettuata già dalla data di avvio della procedura concorsuale, senza dover attendere la conclusione della stessa.

b) A causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose (nuovo comma 4, lett. b).
Il nuovo comma 12 prevede che una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:
- in caso di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulta che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
- in caso di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulta la mancanza di beni da pignorare/impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
- qualora, dopo che per 3 volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

Una novità sostanziale è contenuta nel nuovo comma 5, che disciplina l'obbligo, per il cessionario/committente, di registrare la nota di credito emessa dal proprio cedente/prestatore e che tale obbligo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lett. a).
Il nuovo comma 6 prevede che, in presenza degli eventi che hanno provocato il mancato pagamento (procedure concorsuali, etc., o procedure esecutive individuali), in caso di successivo incasso, in tutto o in parte, del corrispettivo va emessa una nota di debito (nuovo comma 6).
I nuovi commi 7 e 8 ricalcano sostanzialmente il contenuto dei previgenti commi 4 e 5.
Di nuova introduzione il comma 9 , che prevede che in caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento, la possibilità di emettere nota di credito "non si estende" alle cessioni / prestazioni "per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni".
Inoltre, il nuovo comma 10 prevede che la nota di credito può essere emessa, ricorrendone i presupposti, anche da parte dell'acquirente / committente debitore dell'imposta in applicazione del reverse charge ex artt. 17 o 74, DPR n. 633/72 o 44, DL n. 331/93.

Il comma 127 stabilisce la decorrenza delle novità sopraindicate. L'applicazione è prevista:

trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge. *8*. Le variazioni di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 e quelle per errori di registrazione di cui al comma 7 possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui all'articolo 25. *9*. Nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento, la facoltà di cui al comma 2 non si estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni. *10*. La facoltà di cui al comma 2 può essere esercitata, ricorrendo i presupposti di cui a tale disposizione, anche dai cessionari e committenti debitori dell'imposta ai sensi dell'articolo 17 o dell'articolo 74 del presente decreto ovvero dell'articolo 44 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni. In tal caso, si applica ai cessionari o committenti la disposizione di cui al comma 5. *11*. Ai fini del comma 4, lettera *a)*, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. *12*. Ai fini del comma 4, lettera *b)*, una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa: *a)* nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare; *b)* nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;	• con riferimento alla fattispecie di cui alla lett. a), alle procedure concorsuali attivate successivamente al 31 dicembre 2016; • con riferimento alle altre fattispecie, di carattere interpretativo e non innovativo, anche alle operazioni effettuate anteriormente al 31 dicembre 2016.

c) nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità ». **127**. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 4, lettera *a)*, e comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal comma 126, si applicano nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016. Le altre modifiche apportate dal comma 126 al predetto articolo 26, in quanto volte a chiarire l'applicazione delle disposizioni contenute in tale ultimo articolo e quindi di carattere interpretativo, si applicano anche alle operazioni effettuate anteriormente alla data di cui al periodo precedente.	
Articolo 1, c. 128 **Reverse charge e imprese consorziate**	
128. Al sesto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a-ter) è inserita la seguente: «a-quater) alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che, ai sensi delle lettere b), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si è reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell'articolo 17-ter del presente decreto. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni».	**Reverse charge imprese consorziate per prestazioni rese a consorzi che operano in split payment** Il comma 128 estende il meccanismo dell'inversione contabile a fini IVA (cd. Reverse charge) anche alle prestazioni di servizi resi dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, ove detto consorzio sia aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico, al quale il consorzio sia tenuto ad emettere fattura (ai sensi delle disposizioni relative al cd. Split payment). In pratica, le imprese consorziate dovranno emettere fattura nei confronti dei consorzi senza addebitare l'imposta; sarà il consorzio che riceve la fattura per le prestazioni ricevute dai consorziati ad assolvere l'imposta con il reverse charge. L'inversione contabile si applicherà solo quando il consorzio si è reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale è tenuto ad emettere fattura in split payment. La finalità è evidente: spostare l'onere del versamento dell'imposta in capo all'ente pubblico, in modo non possa essere "trattenuta" dai soggetti intermedi, evitando così la formazione di crescenti crediti IVA in capo al consorzio. Quindi, in pratica: - l'impresa consorziata fattura senza esporre l'IVA al consorzio; - il consorzio assolve l'IVA tramite reverse charge; - il consorzio emette fattura con IVA nei confronti dell'ente pubblico in regime di split payment; - l'ente pubblico provvede al versamento dell'IVA. Dal punto di vista soggettivo, i consorzi interessati alla disposizione sono quelli di cui all'articolo 34, lett. b), c) ed e), ossia: ➢ consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 422/1909 e d.lgs. n. 1577/1947 e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 443/85;

	➢ consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2516-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; ➢ i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile. Si subordina l'efficacia delle norme così introdotte all'autorizzazione UE, ai sensi della direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE): la disposizione, pur essendo entrata in vigore il 1° gennaio 2016, non produce ancora effetti ed è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione della comunità europea.
Articolo 1, cc. 130-132 **Accertamento imposte dirette e IVA**	
130. L'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente: « ART. 57. – (Termine per gli accertamenti). – 1. Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'articolo 54 e nel secondo comma dell'articolo 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. 2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso d'accertamento dell'imposta a norma del primo comma dell'articolo 55 può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. 3. Nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna. 4. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza dell'Agenzia delle entrate di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere	**Modifica ai termini di accertamento** I commi da 130 a 132 modificano la vigente disciplina dei termini per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA. In particolare il comma 130 sostituisce l'articolo 57 del DPR n. 633 del 1972 in materia di termini per gli accertamenti IVA, mentre il comma 131 sostituisce l'articolo 43 del DPR n. 600 del 1973 in tema di accertamento delle imposte sui redditi. In sintesi: ➢ sono allungati di un anno i termini per l'accertamento dell'IVA e delle imposte sui redditi, dal 31 dicembre del quarto anno al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; ➢ si estende al caso della dichiarazione IVA nulla l'allungamento dei termini per l'accertamento previsto attualmente per la mancata dichiarazione; anche in tal caso dunque si rende tempestivo l'accertamento effettuato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata; ➢ viene espunta la norma che raddoppia i termini per l'accertamento dell'IVA e della imposta sui redditi in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto ». **131.** L'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: « ART. 43. – (Termine per l'accertamento). – 1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. 2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo uno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. 3. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza dell'Agenzia delle entrate di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte ».	
132. Le disposizioni di cui all'articolo 57, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 43, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dai commi 130 e 131 del presente articolo, si applicano agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi. Per i periodi d'imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10	Il comma 132 chiarisce che le disposizioni di cui all'articolo 57, commi 1 e 2, del decreto del D.P.R. n. 633/1972, e all'articolo 43, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dai commi 130 e 131 del presente articolo, si applicano agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi. Per i periodi d'imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata Viene disposta la seguente disciplina transitoria relativa ai periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015: ➢ gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata;

marzo 2000, n. 74, i termini di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo. Resta fermo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni.	➢ per i predetti periodi d'imposta viene mantenuto il raddoppio dei predetti termini l'accertamento, in caso di violazioni che comportino obbligo di denuncia ai sensi del codice di procedura penale per uno dei reati tributari previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Il raddoppio riguarda il periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione e non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini per l'accertamento. Si chiarisce inoltre che resta fermo quanto disposto in materia di accertamento ai fini della voluntary disclosure: i termini di decadenza per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA, nonché i termini di decadenza per la notifica dell'atto di contestazione delle sanzioni che scadono a decorrere dal 31 dicembre 2015, limitatamente agli elementi (imponibili, imposte, ritenute, contributi, sanzioni e interessi) relativi alla procedura di collaborazione volontaria sono fissati, in deroga a quelli ordinari, al 31 dicembre 2016.
Articolo 1, c. 133 **Decorrenza riforma delle sanzioni amministrative**	
133. All'articolo 32, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, le parole: « 1º gennaio 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2016 ». Restano comunque ferme le sanzioni nella misura dovuta in base alle norme relative alla procedura di collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, vigenti alla data di presentazione della relativa istanza. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al periodo precedente, tutti gli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, di cui agli articoli 5-quater e 5-quinquies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, possono essere allo stesso notificati dal competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, mediante posta elettronica certificata, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria. Per i fini di cui al periodo precedente il contribuente deve manifestare la propria volontà di ricevere gli atti della procedura all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che lo assiste. La notifica si intende	**Riforma delle sanzioni amministrative: anticipo decorrenza** Con il comma 133 si prevede l'anticipazione al 1° gennaio 2016 (anziché al 1° gennaio 2017) dell'applicazione delle disposizioni relative alla revisione del sistema sanzionatorio amministrativo, introdotte con il decreto legislativo n. 158/2015. Si specifica quindi che ai fini della procedura di collaborazione volontaria (c.d. voluntary disclosure) restano ferme le sanzioni nella misura dovuta in base alle norme vigenti alla data di presentazione della relativa istanza. **Voluntary disclosure: notifica atti tramite PEC** E' introdotta la possibilità di notificare gli atti da porre ex lege a conoscenza del contribuente nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure) all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che assiste il contribuente nella procedura. Occorre, a tal fine, che il contribuente abbia manifestato la propria volontà in tal senso. In relazione a tale modalità sono poi chiariti sia il momento di perfezionamento della notifica, sia quello da cui decorrono i termini legati all'avvenuta notifica. Sono infine disciplinate le conseguenze nel caso di posta elettronica satura, ovvero non valida o non attiva.

comunque perfezionata nel momento in cui il gestore del servizio di posta elettronica certificata trasmette all'ufficio la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore del servizio di posta elettronica certificata del professionista trasmette all'ufficio. Se la casella di posta elettronica del professionista risulta satura, ovvero nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del professionista non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente.	
Articolo 1, cc. 134-138 Rateazione debiti tributari	
134. Nelle ipotesi di definizione degli accertamenti o di omessa impugnazione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i contribuenti che, nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, sono decaduti dal beneficio della rateazione, sono riammessi al piano di rateazione inizialmente concesso ai sensi dello stesso decreto legislativo n. 218 del 1997, limitatamente al versamento delle imposte dirette, a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute. **135.** Ai fini di cui al comma 134, il contribuente interessato, nei dieci giorni successivi al versamento, trasmette copia della relativa quietanza all'ufficio competente affinché lo stesso proceda alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo ancorché rateizzati ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Lo stesso ufficio: a) ricalcola le rate dovute tenendo conto di tutti i pagamenti effettuati anche a seguito di iscrizione a ruolo, imputandole alle analoghe voci dell'originario piano di rateazione; b) verificato il versamento delle rate residue, provvede allo sgravio degli stessi carichi iscritti a ruolo. **136.** Non sono ripetibili le somme versate, ove superiori	**Rateazione debiti tributari** E' consentito ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute a seguito di accertamenti con adesione di essere riammessi alla dilazione. Ai sensi del comma 134, il beneficio spetta ai contribuenti decaduti nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015; esso è limitato al solo versamento delle imposte dirette ed è condizionato alla ripresa, entro il 31 maggio 2016, del versamento della prima rata scaduta. Il comma 135 disciplina anzitutto gli adempimenti del contribuente che intende accedere alla nuova rateazione, ai fini della sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo, ancorché rateizzati, nonché i relativi adempimenti degli uffici. Dietro trasmissione di copia della quietanza, l'ufficio competente ricalcola le rate e provvede allo sgravio dei carichi iscritti a ruolo. Il comma 136 chiarisce la non ripetibilità delle somme versate, ove superiori all'ammontare dovuto a seguito del ricalcolo delle rate. Il comma 137 stabilisce che il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comporta decadenza dal beneficio. E' esclusa ogni ulteriore proroga. Il comma 138 prevede che, una volta trasmessa la quietanza, è fatto divieto di avvio di nuove azioni esecutive. E' prevista una specifica disciplina ove la predetta rateazione sia richiesta dopo una segnalazione ai sensi delle norme sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in particolare dell'articolo 48-bis del DPR n. 602 del 1973. Ai sensi della richiamata norma, prima di procedere al pagamento di importi superiori a 10.000 euro, le PPAA verificano che il beneficiario sia o meno inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare pari almeno al predetto importo; in tal caso non si procede al pagamento e il soggetto viene segnalato all'agente della riscossione. Per effetto delle norme in esame, ove il richiedente la rateazione sia destinatario di predetta

all'ammontare di quanto dovuto, ricalcolato ai sensi del comma 135. **137.** Il debitore decade dal piano di rateazione a cui è stato riammesso ai sensi del comma 134 in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, esclusa ogni ulteriore proroga. **138.** A seguito della trasmissione della quietanza, non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Se la rateazione è richiesta dopo una segnalazione effettuata ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la stessa non può essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto.	segnalazione, essa non può essere concessa limitatamente agli importi oggetto della segnalazione.
141. All'articolo 14, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per qualsiasi reato da cui possa derivare un provento o vantaggio illecito, anche indiretto, le competenti autorità inquirenti ne danno immediatamente notizia all'Agenzia delle entrate, affinché proceda al conseguente accertamento ».	**Obbligo di comunicazione del PM all'Agenzia delle entrate** Con il comma 141 è modificata la norma che attualmente inserisce i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito – se non già sottoposti a sequestro o confisca penale – tra i redditi rilevanti ai fini delle imposte (art. 14, comma 4, della legge n. 537 del 1993). Con l'inserimento di un nuovo periodo, si stabilisce che quando è commessa una violazione per la quale scatta l'obbligo di denuncia a carico dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (ex art. 331 c.p.p., in caso di reato perseguibile d'ufficio), il PM, se ritiene che dal fatto illecito possa derivare un provento o un vantaggio illecito, deve darne notizia all'Agenzia delle entrate perché svolga i propri accertamenti
Articolo 1, cc. 142-147 **Operazioni con paesi black list**	
142. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi da 10 a 12-bis dell'articolo 110 sono abrogati; b) all'articolo 167: 1) al comma 1, le parole: « di cui al decreto o al provvedimento emanati ai sensi del comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 4, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea ovvero da quelli	**Operazioni con paesi black list** Con i commi da 142 a 147 si apportano modifiche alla deducibilità dei costi per operazioni con paesi *black list*, così come alla disciplina fiscale delle società controllate estere (CFC – *controlled foreign companies*). Il comma 142, lettera a) (espungendo dall'articolo 110 del TUIR i commi da 10 a 12-bis) elimina l'attuale disciplina speciale della **deducibilità dei costi** sostenuti per operazioni intercorse con soggetti operanti in Stati a regime fiscale privilegiato (ai sensi della quale la deducibilità era consentita nei limiti del valore normale di tali componenti negative, salva prova del fatto che le operazioni poste in essere rispondevano ad un effettivo interesse economico e avevano avuto concreta esecuzione). Di conseguenza, anche a tali componenti si applicano le norme generali sulla deducibilità dei costi contenute nei restanti commi dell'articolo 110 TUIR. La lettera b) del comma 142 modifica l'articolo 167 del TUIR al fine di eliminare l'elenco tassativo, contenuto in decreti o provvedimenti amministrativi, degli Stati o territori considerati come aventi regimi fiscali privilegiati ai fini dell'applicazione della disciplina CFC (***cd. Black list CFC***). Viene dunque previsto un criterio univoco, fissato ex lege, per individuare detti Paesi ai fini della

aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni »; 2) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia »; 3) al comma 6, le parole: « e, comunque, non inferiore al 27 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « e, comunque, non inferiore all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle società »; 4) al comma 8-bis, alinea, dopo le parole: « localizzati in Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati » sono inserite le seguenti: « o in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero a quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni ».	disciplina CFC, e cioè la presenza di un livello nominale di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia. Viene precisato che la disciplina CFC, in presenza delle condizioni di legge (relative in particolare ai livelli bassi di tassazione), si applica – a determinate condizioni – anche nel caso di società site in Stati membri dell'Unione europea o in paesi dello Spazio economico europeo che hanno un accordo con l'Italia in merito allo scambio di informazioni a fini fiscali.
143. Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti fanno riferimento agli Stati o territori di cui al decreto e al provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il riferimento si intende agli Stati o territori individuati in base ai criteri di cui all'articolo 167, comma 4, del citato testo unico, come da ultimo modificato dal comma 142 del presente articolo.	Il comma 143 reca le opportune disposizioni di coordinamento.
144. Le disposizioni di cui ai commi 142 e 143 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.	Il comma 144 chiarisce che le norme introdotte si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
145. A fini di adeguamento alle direttive emanate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di obbligo delle imprese multinazionali di predisporre e presentare annualmente una rendicontazione Paese per Paese che riporti l'ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e maturate, insieme con altri elementi indicatori di un'attività economica effettiva, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti modalità, termini, elementi e condizioni, coerentemente con	Il comma 145 affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di stabilire modalità, termini, elementi e condizioni affinché le società controllanti, aventi specifici requisiti geografici e di fatturato, trasmettano all'Agenzia delle entrate una specifica rendicontazione, Paese per Paese relativa a ricavi e utili, imposte pagate e maturate, nonché ad altri elementi indicatori di una attività economica effettiva, conformemente alle direttive OCSE; la mancata presentazione di detta rendicontazione ovvero l'invio di dati incompleti comporta una sanzione pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

le citate direttive, per la trasmissione della predetta rendicontazione all'Agenzia delle entrate da parte delle società controllanti, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che hanno l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, con un fatturato consolidato, conseguito dal gruppo di imprese multinazionali nel periodo d'imposta precedente a quello di rendicontazione, di almeno 750 milioni di euro e che non sono a loro volta controllate da soggetti diversi dalle persone fisiche. L'Agenzia delle entrate assicura la riservatezza delle informazioni contenute nella rendicontazione di cui al primo periodo almeno nella stessa misura richiesta per le informazioni fornite ai sensi delle disposizioni della Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale. In caso di omessa presentazione della rendicontazione di cui al primo periodo o di invio dei dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.	
146. Agli obblighi di cui al comma 145, alle condizioni ivi indicate, sono tenute anche le società controllate, residenti nel territorio dello Stato, nel caso in cui la società controllante che ha l'obbligo di redazione del bilancio consolidato sia residente in uno Stato che non ha introdotto l'obbligo di presentazione della rendicontazione Paese per Paese ovvero non ha in vigore con l'Italia un accordo che consenta lo scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese ovvero è inadempiente all'obbligo di scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese.	Il comma 146 precisa che, alle disposizioni in materia di obblighi facenti capo alle imprese multinazionali in merito alla predisposizione e presentazione annuale di una rendicontazione Paese per Paese nella quale siano indicati i ricavi, gli utili lordi, le imposte pagate e maturate, nonché tutti gli altri indicatori dello svolgimento di un'attività economica effettiva, di cui al comma 145, devono attenersi anche le società controllate, residenti nel territorio dello Stato nell'ipotesi in cui la società controllante, alla quale è attribuito l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, sia residente in uno Stato in cui non sussiste l'obbligo di presentazione della rendicontazione Paese per Paese oppure nell'ipotesi in cui non sussista un accordo dello Stato con l'Italia in base al quale sia consentito lo scambio di informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese o qualora lo Stato si renda inadempiente relativamente alla rendicontazione Paese per Paese.
147. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri generali per la raccolta delle informazioni relative agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti fuori del territorio dello Stato, necessarie ad assicurare un adeguato presidio al contrasto dell'evasione internazionale. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche di applicazione del presente comma ed è disposta la contestuale soppressione di eventuali	Il comma 147 affida a un decreto del MEF il compito di stabilire i criteri per la raccolta delle informazioni su acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti all'estero, necessarie a presidiare adeguatamente il contrasto all'evasione fiscale; è demandato a un provvedimento dell'Agenzia delle entrate il compito di definire le modalità tecniche di applicazione della predetta norma e di sopprimere le eventuali duplicazioni di adempimenti già esistenti

duplicazioni di adempimenti già esistenti.	
Articolo 1, c. 148 **Modifiche al regime Patent Box**	
148. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 39, primo periodo, le parole: « opere dell'ingegno » sono sostituite dalle seguenti: « software protetto da copyright »; b) dopo il comma 42-bis è inserito il seguente: « 42-ter. Qualora più beni tra quelli di cui al comma 39, appartenenti a un medesimo soggetto, siano collegati da vincoli di complementarietà e vengano utilizzati congiuntamente ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, tali beni possono costituire un solo bene immateriale ai fini delle disposizioni dei commi da 37 a 42-bis ».	**Modifiche al regime patent box** Con il comma 148 si apportano due modifiche alla disciplina del c.d. patent box (regime di tassazione agevolata sui redditi derivanti dalle opere di ingegno, marchi e brevetti: articolo 1, commi 37-45, della legge n. 190 del 2014). In particolare l'espressione "opere dell'ingegno" è sostituita con "software protetto da copyright". Si segnala che la stessa espressione è già contenuta nel D.M. attuativo (articolo 6, comma 1, del D.M. 30 luglio 2015), sebbene appaia limitativa rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente. Con la seconda modifica si prevede che qualora più beni tra quelli indicati al comma 39 (software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili) siano collegati da vincoli di complementarietà e vengano utilizzati congiuntamente per la realizzazione di un prodotto o di un processo, tali beni possono costituire un solo bene immateriale ai fini della disciplina per il riconoscimento del patent box. La relazione governativa afferma che tale disposizione costituisce una semplificazione procedurale che non comporta effetti finanziari
Articolo 1, cc. 152-160 **Riduzione canone RAI**	
152. Per l'anno 2016, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto- legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è pari, nel suo complesso, all'importo di euro 100. **153.** Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* all'articolo 1, secondo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La detenzione di un apparecchio si presume altresì nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. Allo scopo di superare le presunzioni di cui ai precedenti periodi, a decorrere dall'anno 2016, è ammessa esclusivamente una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76 del medesimo testo unico. Tale dichiarazione è presentata all'Agenzia	**Canone RAI: riduzione e nuove modalità di applicazione** Sono state modificate alcune disposizioni contenute nel RD n. 246/38 in materia di canone RAI, prevedendo in particolare che, a decorrere dal 1° gennaio 2016: ➢ il canone di abbonamento per uso privato è ridotto a € 100 (anziché € 113,5) per il 2016; ➢ la mera esistenza di un'utenza per la fornitura di energia elettrica, ad uso domestico con residenza anagrafica nel luogo di fornitura, fa presumere la detenzione di un apparecchio radio-ricevente. Al fine di superare le presunzioni previste dal citato Decreto, è ammessa esclusivamente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che va presentata all'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Torino – Sportello SAT con modalità che saranno definite da un prossimo Provvedimento. La stessa ha validità per l'anno in cui è presentata; ➢ il canone è dovuto una sola volta, in relazione a tutti gli apparecchi, detenuti nei luoghi adibiti dal contribuente a propria residenza e dimora, dallo stesso e dai soggetti appartenenti alla sua famiglia anagrafica così come definita dall'art. 4, DPR n. 223/89; ➢ il pagamento del canone, per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica ad uso domestico con residenza anagrafica presso il luogo di fornitura, avviene previo addebito dello stesso nelle fatture emesse dall'azienda fornitrice dell'energia elettrica. In sede di approvazione è stata prevista la ripartizione in 10 rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza di pagamento successiva a quella delle rate (le rate si intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da

delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino I – Sportello S.A.T. con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e ha validità per l'anno in cui è stata presentata»; *b)* all'articolo 1, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: « Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi di cui al primo comma detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, come individuata dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 »; *c)* all'articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica di cui all'articolo 1, secondo comma, secondo periodo, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell'inserimento in fattura, s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre. L'importo delle rate è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali. Le somme riscosse sono riversate direttamente all'Erario mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Le imprese elettriche devono effettuare il predetto riversamento entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso e, comunque, l'intero canone deve essere riscosso e riversato entro il 20 dicembre. Sono in ogni caso esclusi obblighi di anticipazione da parte delle imprese elettriche ». **154**. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità per il riversamento all'Erario, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate	gennaio a ottobre). Per il 2016 nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016 saranno addebitate cumulativamente tutte le rate scadute. E' demandato ad un apposito D.M. la definizione, tra l'altro, delle modalità attuative del nuovo metodo di pagamento e della rateizzazione del canone.

sostituti di imposta, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal medesimo decreto, per l'individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo, per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 156, nonché le misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l'attuazione della presente norma. **155**. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento dei canoni di cui al comma 154, si applicano, rispettivamente, le sanzioni di cui agli articoli 5, comma 1, e 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. **156**. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 153, 154 e 155 e limitatamente alle finalità di cui ai commi da 152 a 160, l'Anagrafe tributaria, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Acquirente Unico Spa, il Ministero dell'interno, i comuni, nonché gli altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilità sono autorizzati allo scambio e all'utilizzo di tutte le informazioni utili, e in particolare dei dati relativi alle famiglie anagrafiche, alle utenze per la fornitura di energia elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 38, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché ai soggetti esenti dal pagamento del canone. **157**. Al fine di semplificare le modalità di pagamento del canone, le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono in ogni caso estese al pagamento del canone di abbonamento televisivo. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle suddette autorizzazioni all'addebito già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione nel suo complesso da parte dell'utente. **158.** A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non è più esercitabile la facoltà di	Infine, il comma 158 prevede che, a decorrere dall'1.1.2016, non è più possibile presentare la denuncia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento in base al quale

presentare la denunzia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento, di cui all'articolo 10, primo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880. Restano ferme la disciplina vigente in materia di accertamento e riscossione coattiva e le disposizioni in materia di canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare, salvo quanto disposto dal precedente periodo. **159.** In sede di prima applicazione di quanto disposto dai commi da 152 a 158: *a)* avuto riguardo ai tempi tecnici necessari all'adeguamento dei sistemi di fatturazione, nella prima fattura successiva al 1º luglio 2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute; *b)* l'Agenzia delle entrate mette a disposizione delle imprese elettriche, per il tramite del sistema informativo integrato istituito presso l'Acquirente Unico Spa dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, l'elenco dei soggetti esenti ai sensi delle disposizioni vigenti o che abbiano presentato la dichiarazione di cui al comma 153, lettera *a)*, e fornisce ogni dato utile a individuare i soggetti obbligati; *c)* le imprese elettriche all'atto della conclusione dei nuovi contratti di forni tura acquisiscono la dichiarazione del cliente in ordine alla residenza anagrafica nel luogo di fornitura. Il cliente è tenuto a comunicare ogni successiva variazione. **160.** Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016 sono riservate all'Erario per una quota pari al 33 per cento del loro ammontare per l'anno 2016 e del 50 per cento per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per essere destinate: a) all'ampliamento sino ad euro 8.000 della soglia reddituale prevista dall'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini della esenzione dal pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore di soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni; b) al finanziamento, fino ad un importo massimo di 50 milioni	l'apparecchio può essere racchiuso in un apposito involucro adeguatamente sigillato da parte della GdF al fine di impedirne il funzionamento.

di euro in ragione d'anno, di un Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico; c) al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni. Le somme di cui al presente comma sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, che stabilisce altresì le modalità di fruizione dell'esenzione di cui alla lettera a), ferma restando l'assegnazione alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa della restante quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento. Le quote delle entrate del canone di abbonamento già destinate dalla legislazione vigente a specifiche finalità sono attribuite sulla base dell'ammontare delle predette somme iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2016, ovvero dell'ammontare versato al predetto titolo nell'esercizio di riferimento, se inferiore alla previsione per il 2016. Le somme di cui al presente comma non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo.	
Articolo 1, cc. 182-184 Regime fiscale dei premi di produttività	
182. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. **183.** Ai fini della determinazione dei premi di produttività, è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità. **184.** Le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a	**Tassazione ad aliquota sostitutiva del 10% del salario di produttività** I commi in argomento introducono, in via permanente, una disciplina tributaria specifica per gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. Il nuovo regime tributario concerne - sotto il profilo oggettivo - le somme ed i valori corrisposti in esecuzione di contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle suddette associazioni ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria; sotto il profilo soggettivo, i titolari di reddito da lavoro dipendente privato di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione, a 50.000 euro. Il regime tributario specifico consiste - salva l'ipotesi di espressa rinunzia al medesimo da parte del lavoratore (comma 182) - in un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, pari al 10%, entro il limite di importo complessivo del relativo imponibile pari a 2.000 euro lordi, ovvero a 2.500 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro (comma 189).

formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182. **185**. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette. **186**. Le disposizioni di cui ai commi da 182 a 185 trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 182, a euro 50.000. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno. **187**. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 182 a 191, le somme e i valori di cui ai commi 182 e 184 devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.	
188. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 182 nonché le modalità attuative delle previsioni contenute nei commi da 182 a 191, compresi gli strumenti e le modalità di partecipazione all'organizzazione del lavoro, di cui al comma 189. Il decreto prevede altresì le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 187. **189.** Il limite di cui al comma 182 è aumentato fino ad un importo non superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto di cui al comma 188.	Si demanda (comma 188) ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la definizione: dei criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione; delle modalità attuative del nuovo regime tributario, anche con riferimento alla suddetta partecipazione paritetica all'organizzazione del lavoro; delle modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali summenzionati.
190. All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi,	Il comma 190 intende estendere le somme ed i valori che non concorrono a determinare il

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche: *a)* al comma 2: 1) la lettera *f)* è sostituita dalla seguente: « *f)* l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100 »; 2) la lettera *f-bis)* è sostituita dalla seguente: « *f-bis)* le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari »; 3) dopo la lettera *f-bis)* è inserita la seguente: « *f-ter)* le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12 »; *b)* dopo il comma 3 è inserito il seguente: « *3-bis*. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale ».	reddito di lavoro dipendente stabilite nell'articolo 51 lettere f) ed f-bis) del T.U.I.R.: In particolare la modifica normativa stabilisce che non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente: - l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100; - le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di educazione ed istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi ed invernali, per le borse di studio a favore dei medesimi familiari e per la fruizione di servizi di assistenza agli anziani ed ai soggetti non autosufficienti; - le somme e i valori dei servizi erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per l'assistenza di familiari anziani o non autosufficienti di cui all'art. 12 d*el TUIR .*
Articolo 1, cc. 199-202 **Fondo per il credito alle PMI che subiscono mancati pagamenti**	
	Fondo per il credito alle PMI che subiscono mancati pagamenti
199. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti, con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, avente come finalità il sostegno alle piccole e medie imprese che entrano in crisi a causa	La disposizione prevede la costituzione presso il Ministero dello sviluppo economico di un Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018. Possono accedere al Fondo le piccole e medie imprese che risultano parti offese in un procedimento penale a carico delle aziende debitrici imputate dei delitti di estorsione, truffa,

della mancata corresponsione di denaro da parte di altre aziende debitrici. **200.** Possono accedere al Fondo di cui al comma 199, con le modalità stabilite dal comma 201, le piccole e medie imprese che risultano parti offese in un procedimento penale, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a carico delle aziende debitrici imputate dei delitti di cui agli articoli 629 (estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui all'articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali). **201**. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati da parte dello Stato nei confronti delle imprese di cui al comma 200. **202.** In caso di assoluzione delle aziende imputate per i delitti di cui al comma 200, i soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati sono tenuti al rimborso delle somme erogate secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 201.	insolvenza fraudolenta o false comunicazioni sociali. In caso di assoluzione delle aziende imputate, i soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati devono rimborsare le somme erogate. Con un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati, i limiti, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati da parte dello Stato nei confronti delle piccole e medie imprese che si trovano nelle condizioni.
Articolo 1, c. 259 Lavoratori rimpatriati	
	Rientro dei cervelli: proroga La disposizione proroga per il 2016 e il 2017 la possibilità di avvalersi del vecchio regime agevolato per il rientro dei lavoratori in Italia, in scadenza il 31 dicembre 2015, con detassazione del 70% (80% per le lavoratrici) del reddito. Come noto, l'art. 16, D.Lgs. n. 147/2015, c.d. "Decreto Internazionalizzazione" ha introdotto una specifica agevolazione per i lavoratori che rientrano dall'estero. In particolare è previsto che il reddito da lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono in Italia la propria residenza concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 70% del suo ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni: • i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei 5 periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno 2 anni; • l'attività lavorativa viene svolta presso un'impresa residente in Italia in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa / con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa; • l'attività lavorativa è prestata prevalentemente in Italia; • i lavoratori rivestono ruoli direttivi ovvero sono in possesso di requisiti di elevata

259. Al comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015 applicano, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge nei limiti e alle condizioni ivi indicati; in alternativa possono optare, con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per il regime agevolativo di cui al presente articolo».	qualificazione o specializzazione come definiti da un apposito DM. Il comma 259, in esame, modifica il comma 4 del citato articolo 16 e prevede che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, legge 238/2010, cioè i cittadini UE: ➢ in possesso di un titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Stato d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente / lavoro autonomo / d'impresa fuori da tale Stato e dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, i quali vengono assunti / avviano un'attività d'impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono ivi il proprio domicilio e la propria residenza, entro 3 mesi dall'assunzione / dall'avvio dell'attività; ➢ che hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Stato d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori da tale Stato e dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea / una specializzazione post lauream, i quali vengono assunti / avviano un'attività di impresa /o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono ivi il proprio domicilio e la propria residenza, entro 3 mesi dall'assunzione / dall'avvio dell'attività; trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015 possono applicare il regime di cui alla citata Legge n. 238/2010 in base al quale i redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d'impresa concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF nella seguente misura ridotta: • 20% per le lavoratrici; • 30% per i lavoratori. In alternativa tali soggetti possono optare per l'agevolazione prevista dal citato art. 16, secondo le modalità definite dall'Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento.
Articolo 1, c. 290 No tax area pensionati	
290. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3: 1) alla lettera a), le parole: «1.725 euro» e «7.500 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «1.783 euro» e «7.750 euro»; 2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) 1.255 euro, aumentata del prodotto fra 528 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro»; b) al comma 4:	**Rimodulazione della detrazione IRPEF per i pensionati** I commi in esame modificano, in aumento, la misura delle detrazioni dall'imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione (cosiddetta no tax area per i pensionati). **A decorrere dal 2016**, la detrazione risulterà pari, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, a: ➢ 1.783 euro (1.725 euro nella normativa previgente), se il reddito complessivo non supera 7.750 euro (7.500 euro nella normativa previgente) - resta fermo che l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro; ➢ e a 1.255 euro (così come nella disciplina previgente), aumentata del prodotto tra 528 euro (470 euro nella normativa pevigente) e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro (valore identico a quello stabilito nella disciplina previgente), diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro (7.500 euro nella disciplina previgente), qualora l'ammontare del reddito complessivo sia superiore a 7.750 euro (7.500 euro nella normativa previgente) e pari o inferiore a 15.000 euro (valore identico a quello stabilito nella disciplina previgente); ➢ resta immutata la disciplina per i casi in cui il soggetto abbia un reddito complessivo

1) alla lettera a), le parole: «1.783 euro» e «7.750 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «1.880 euro» e «8.000 euro»; 2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro».	superiore a 15.000 euro. Per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, dal 2016 la detrazione risulta pari a: - 1.880 euro (1.783 euro nella disciplina previgente), se il reddito complessivo non supera 8.000 euro (7.750 euro nella normativa previgente) - resta fermo che l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro; - e a 1.297 euro (così come nella disciplina previgente), aumentata del prodotto tra 583 euro (486 euro nella normativa previgente) e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro (valore identico a quello stabilito nella disciplina previgente), diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro (7.250 euro nella disciplina previgente), qualora l'ammontare del reddito complessivo sia superiore a 8.000 euro (7.750 euro nella normativa previgente) e pari o inferiore a 15.000 euro (valore identico a quello stabilito nella disciplina previgente); - anche per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, resta immutata la disciplina per i casi di reddito complessivo superiore a 15.000 euro.
Articolo 1, c. 318 Art bonus	
318. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, la parola: «tre» è soppressa; b) le parole: «nella misura del:» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate» e le lettere a) e b) sono abrogate.	**Art bonus** Con il comma 318 si rende permanente l'agevolazione fiscale introdotta per il solo triennio 2014-2016 dal D.L. n. 83/2014 (c.d. art bonus). Si tratta del riconoscimento di un credito di imposta riferito ad una quota delle erogazioni liberali in denaro effettuate a sostegno della cultura (per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo). Rispetto alla disciplina vigente, la disposizione in commento fissa una unica percentuale (il 65%) delle erogazioni liberali effettuate per la determinazione del quantum spettante. Si ricorda inoltre che il beneficio fiscale è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e per i soggetti titolari di reddito d'impresa il beneficio è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. La disciplina vigente inoltre esclude in tali casi l'applicazione delle detrazioni fiscali per gli oneri di cui all'articolo 15, comma 1, lettere h) ed i) e il regime di deducibilità fiscale di cui all'articolo 100, comma 2, lettere f) e g) del TUIR.
Articolo 1, c. 320 Credito d'imposta per la riqualificazione degli alberghi	
320. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni, dalla	**Credito d'imposta per la riqualificazione degli alberghi** E' esteso il credito d'imposta per la riqualificazione degli alberghi anche nel caso in cui la

legge 29 luglio 2014, n. 106, sono inseriti i seguenti commi: «2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia di cui al comma 2 comporti un aumento della cubatura complessiva, nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono stabilite le disposizioni applicative del presente comma, con riferimento, in particolare, a: a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d'imposta; b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito di quelli di cui al comma 2; c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7; d) le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta; e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. 2-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché per promuovere l'adozione e la diffusione della "progettazione universale" e l'incremento dell'efficienza energetica, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, aggiorna gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale ».	ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva, qualora sia effettuata nel rispetto della normativa vigente (c.d. piano casa). Si demanda ad un decreto ministeriale l'attuazione della disposizione. Si segnala che in attuazione di tale normativa (articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014) è stato emanato il D.M. 7 maggio 2015 (Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta alle strutture ricettive turistico-alberghiere). Il credito d'imposta è riconosciuto, per il periodo d'imposta in corso al 1° giugno 2014 e per i due successivi, nella misura del trenta per cento delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia ed abbattimento delle barriere architettoniche.

Articolo 1, c. 366 Tassa annuale unità da diporto	
366. Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.	**Tassa annuale unità da diporto** E' abrogata la tassa sulle unità da diporto introdotta dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011 (cd. Salva-Italia).
Articolo 1, c. 368 Rimborso IVA per i soggetti non residenti	
368. Le operazioni di rimborso di cui al comma 2 dell'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere effettuate da intermediari, purché regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-septies del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate in apposita tabella le percentuali minime di rimborso, suddivise per scaglioni con valori percentuali incrementali rispetto all'aumento dell'importo delle cessioni di cui al comma 1 del citato articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che gli intermediari del servizio, di cui al presente comma, devono applicare.	**Rimborso IVA per i soggetti non residenti** Autorizza gli intermediari iscritti all'albo degli istituti di pagamento ad effettuare i rimborsi Iva a cittadini extra Ue (cd. Tax free shopping), secondo percentuali minime di rimborso, da definire con successivo decreto del MEF.
Articolo 1, cc. 376-384 Società benefit	
376. Le disposizioni previste dai commi dal presente al comma 382 hanno lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società, di seguito denominate « società *benefit* », che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. **377.** Le finalità di cui al comma 376 sono indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società *benefit* e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto. Le	**Società benefit** La disposizione è finalizzata a promuovere la costituzione di società a duplice finalità, le società "benefit", che, nell'esercizio dell'attività economica, perseguono, in aggiunta allo scopo di lucro, anche finalità di beneficio comune ed operano in modo responsabile a beneficio generale della comunità e del territorio in cui esse operano. Le norme introdotte prevedono, in particolare, specifici doveri degli amministratori per rispettare le finalità di beneficio comune di tali società, che continuano ad essere disciplinate dal codice civile e per le quali non sono previsti, comunque, benefici economici a carico della finanza pubblica per effetto di tale ulteriore qualificazione.

finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina. **378.** Ai fini di cui ai commi da 376 a 382, si intende per: *a)* « beneficio comune »: il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società *benefit*, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376; *b)* « altri portatori di interesse »: il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società di cui al comma 376, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile; *c)* « *standard* di valutazione esterno »: modalità e criteri di cui all'allegato 4 annesso alla presente legge, che devono essere necessariamente utilizzati per la valutazione dell'impatto generato dalla società *benefit* in termini di beneficio comune; *d)* « aree di valutazione »: ambiti settoriali, identificati nell'allegato 5 annesso alla presente legge, che devono essere necessariamente inclusi nella valutazione dell'attività di beneficio comune. **379.** La società *benefit*, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare, nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire. Le società diverse dalle società *benefit*, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società; le suddette modifiche sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del codice civile. La società *benefit* può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: « Società *benefit* » o l'abbreviazione: « SB » e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi. **380**. La società *benefit* è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate	

nel comma 376, conformemente a quanto previsto dallo statuto. La società *benefit*, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società prevista dal codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità. **381.** L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 380 può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 380, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori. **382.** Ai fini di cui ai commi da 376 a 384, la società *benefit* redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include: *a)* la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato; *b)* la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo *standard* di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato 4 annesso alla presente legge e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 annesso alla presente legge; *c)* una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo. **383.** La relazione annuale è pubblicata nel sito *internet* della società, qualora esistente. A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi. **384.** La società *benefit* che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge i relativi compiti e attività, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati..	

Articolo 1, cc. 429-431 Eventi calamitosi	
429. All'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti ai sensi del comma 2 avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti le modalità e i termini della ripresa dei versamenti, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo. 2-ter. Per i tributi non sospesi né differiti ai sensi del comma 2, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo, i contribuenti residenti o aventi sede legale o sede operativa nei territori colpiti da eventi calamitosi con danni riconducibili all'evento e individuati con la medesima ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri con la quale è dichiarato lo stato di emergenza possono chiedere la rateizzazione, fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, dei tributi che scadono nei sei mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza, con istanza da presentare al competente ufficio, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».	**Eventi calamitosi – ripresa versamenti sospesi** I commi hanno la finalità di sistematizzare, con norme già stabilite a regime, il sistema dei versamenti dei tributi a seguito di calamità naturali (alluvioni, terremoti, etc.). Si tratta di un intervento normativo "minimo", che si auspica venga completato da ulteriori disposizioni che possano impedire quella legislazione d'urgenza che più volte, in casi del genere, ha creato incertezza. In particolare, il comma 429 – modificando l'articolo 9 della legge n. 212/2000 (rimessione in termini nel caso di obblighi tributari impediti da cause di forza maggiore) - prevede che: - per i tributi sospesi o differiti nei casi di eventi eccezionali e imprevedibili, la ripresa del versamento avviene senza l'applicazione delle sanzioni, anche con rateizzazione (fino ad un massimo di 18 rate mensili) dal mese successivo alla scadenza della sospensione; - per i tributi non sospesi né differiti, è prevista, per i contribuenti residenti nei territori colpiti da eventi calamitosi, la sola rateizzazione dei tributi scadenti nei sei mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza, su apposita istanza. Le predette disposizioni in materia di rimessione dei termini sono eseguite nei limiti delle risorse preordinate allo scopo.
430. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo rotativo per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi, disposto ai sensi dell'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2016. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative e di alimentazione del medesimo fondo. Al relativo onere per l'anno 2016 si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012,	Il comma 430 istituisce un Fondo rotativo per far fronte alle esigenze derivanti dal differimento della riscossione a seguito di eventi calamitosi, con una dotazione di 5 milioni per il 2016, i cui oneri sono posti a valere sulle risorse autorizzate per il credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione, di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 95/2012.

n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. **431**. All'articolo 12, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, le parole: « entro trenta giorni dal » sono sostituite dalle seguenti: « entro il mese successivo al ».	Il comma 431 interviene sull'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2015, in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, precisando che i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo (in luogo di 30 giorni) dal termine del periodo di sospensione.
Articolo 1, cc. 445-453 ZFU Lombardia	
445. Nei comuni della regione Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, con zone rosse nei centri storici, è istituita una zona franca ai sensi dei commi 340 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca comprende i centri storici o centri abitati dei comuni di San Giacomo delle Segnate, Quingentole, San Giovanni del Dosso, Quistello, San Benedetto Po, Moglia, Gonzaga, Poggio Rusco e Suzzara. **446**. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453 le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma 445 con le seguenti caratteristiche: *a)* rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, e avere avuto nel 2014 un reddito lordo inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a cinque; *b)* appartenere ai settori di attività individuati dai codici ATECO 45, 46, 47, 55, 56, 79, 93, 95 e 96; *c)* essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza presentata in base a quanto stabilito da decreto di cui al comma 453, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014; *d)* svolgere la propria attività all'interno della zona franca, ai	**Zona franca urbana Lombardia** Nei comuni della regione Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, con zone rosse nei centri storici, è istituita una zona franca. La perimetrazione della zona franca comprende i centri storici o centri abitati dei comuni di: San Giacomo delle Segnate, Quingentole, San Giovanni del Dosso, Quistello, San Benedetto Po, Moglia, Gonzaga, Poggio Rusco e Suzzara. Per accedere alle agevolazioni fiscali, i contribuenti devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti Ue. Il rispetto dei limiti e delle procedure è attestato mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. I soggetti rientranti nella zona franca possono beneficiare delle seguenti agevolazioni per il periodo d'imposta 2016: a) esenzione dalle imposte sul reddito da attività svolta dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza dell'importo di 100mila euro per ciascun periodo d'imposta; b) esenzione dall'Irap del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di 300mila euro per ciascun periodo d'imposta; c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica.

sensi di quanto previsto al comma 448; *e)* essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali. **447.** Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453 sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo. **448.** Per accedere alle agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453, i soggetti individuati ai sensi dei commi 445 e 446 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 447. **449.** Il rispetto di quanto previsto al comma 448 è attestato mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. **450.** I soggetti di cui ai commi 445 e 446 possono beneficiare, nel rispetto del comma 447 nonché del limite previsto al comma 451 e delle risorse finanziarie di cui al comma 452, delle seguenti agevolazioni: a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta; b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo d'imposta; c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al comma 446 per l'esercizio dell'attività economica. **451**. Le esenzioni di cui al comma 450 sono concesse	

esclusivamente per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. **452.** Per le finalità di cui ai commi da 445 a 453, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementata di 5 milioni di euro nell'anno 2016. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. **453.** Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi da 445 a 452, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013.	
Articolo 1, c. 591 Riduzione compensi CAF	
591. Nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» della missione di spesa « Politiche economico-finanziarie e di bilancio », le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono ridotte di 40 milioni di euro per l'anno 2016, di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale in misura tale da realizzare i risparmi di spesa di cui al periodo precedente.	**Riduzioni Compensi CAF** La riduzione della dotazione finanziaria del capitolo n. 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo ai compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF) è pari a 40 milioni di euro per l'anno 2016, 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2019. Con un apposito decreto ministeriale saranno rideterminati i compensi spettanti ai CAF per realizzare il risparmio sopraindicato.
Articolo 1, c. 599 Lampedusa: proroga sospensione dei termini tributari	
599. Al comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, le parole: « 15 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 dicembre 2016 ».	**Lampedusa: proroga sospensione dei termini dei versamenti e adempimenti tributari** E' prorogata di un ulteriore anno la sospensione dei termini dei versamenti e adempimenti tributari per i contribuenti di Lampedusa.

Articolo 1, c. 601 Fondo per la riduzione pressione fiscale	
601. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativa al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, è ridotta di 809.608.622 euro per l'anno 2016, di 413.413.755 euro per l'anno 2017, di 410.985.329 euro per l'anno 2018 e di 387.985.329 euro a decorrere dall'anno 2019.	**Diminuzione di risorse per il Fondo per la riduzione della pressione fiscale** Il comma 601 rimodula la dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale, istituito nello stato di previsione del MEF con l'art. 1, comma 431, della legge n. 147/2013, prevedendo che la stessa si riduce di euro 809.608.622 euro per l'anno 2016, di 413.413.755 euro per l'anno 2017, di 410.985.329 euro per l'anno 2018 e di 387.985329 a decorrere dall'anno 2019.
Articolo 1, c. 605-607 Riduzione risorse patronati	
605. Con riferimento all'esercizio finanziario 2016 gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 15 milioni di euro. I risparmi derivanti dal primo periodo conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152. Con effetto dall'esercizio finanziario 2017, la percentuale, ai fini della determinazione degli stanziamenti in sede previsionale, di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è stabilita nella misura del 68 per cento, restando ferma la procedura di rideterminazione degli stanziamenti medesimi sulla base delle entrate affluite al bilancio dello Stato in relazione ai versamenti degli enti previdenziali. A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2015, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è rideterminata nella misura dello 0,199 per cento. **606.** Al comma 5 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e una ulteriore erogazione pari all'80 per cento dell'eventuale assegnazione disposta con la legge di assestamento del bilancio dello Stato di cui al comma 4». **607.** A seguito dell'entrata in vigore della riforma complessiva degli istituti di patronato, anche al fine di garantire la corretta organizzazione dell'attività degli stessi, alla lettera c-bis) del comma 2 dell'articolo 16 della legge 30 marzo 2001, n. 152, introdotta dall'articolo 1, comma 310,	**Riduzione risorse patronati** Il comma riduce per il 2016 gli stanziamenti per il finanziamento dei patronati nella misura complessiva di 28 milioni di euro. Inoltre dall'esercizio 2017 degli importi erogati a titolo di acconto sono pari al 68% degli stanziamenti previsionali (la previgente è il 72%) mentre l'aliquota applicata sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori da destinare ai patronati è dello 0,199% (invece del previgente 0,226%).

lettera e), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2016».	
Articolo 1, c. 637 IVA ridotta pubblicazioni	
637. All'articolo 1, comma 667, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* la parola: « libri » è sostituita dalle seguenti: « giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici »; *b)* dopo le parole: « codice ISBN » sono inserite le seguenti: « o ISSN ».	**IVA ridotta pubblicazioni** Il comma 637 estende l'aliquota IVA ridotta al 4 per cento (già prevista per gli e-book dall'art. 1, comma 667 della legge di stabilità 2015), ai giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, e periodici online. La disposizione, modificando il citato comma 667, precisa che ai fini dell'applicazione del regime IVA ridotto sono da considerare "giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici" tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN o ISSN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica. L'Agenzia delle entrate, nella nota tecnica presentata dal Governo, ha evidenziato che la riduzione di aliquota è in contrasto con la normativa comunitaria.
Articolo 1, cc. 645-652 Interventi a favore dell'autotrasporto	
645. A decorrere dal 1° gennaio 2016 il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori, di cui all'elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, non spetta per i veicoli di categoria euro 2 o inferiore. I risparmi conseguenti all'attuazione del primo periodo sono valutati in 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, in 80 milioni di euro per l'anno 2021 e in 40 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di monitoraggio delle risorse derivanti dall'attuazione della misura di cui al primo periodo. Qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto agli importi stimati, l'Agenzia delle dogane, entro il 31 ottobre di ciascun anno, comunica il valore dello scostamento al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tali somme sono quantificate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Qualora si verifichino maggiori risparmi rispetto a quanto stimato, i corrispondenti importi sono assegnati, anche mediante riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e	**Autotrasporto: credito d'imposta gasolio** Il nuovo comma 645 esclude, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dal credito di imposta relativo alle accise per il petrolio per autotrazione, i veicoli di categoria euro 2 o inferiore. La legge di Stabilità per il 2015 (comma 233) aveva già escluso dall'agevolazione i veicoli euro 0 dal 2015. Sono demandate a un decreto del MEF le modalità per il monitoraggio dei relativi risparmi. Viene quindi dettata la procedura per l'impiego ovvero il recupero di eventuali scostamenti, rispettivamente in aumento o in diminuzione, rispetto ai risparmi stimati.

dei trasporti. Qualora si verifichino minori risparmi rispetto a quanto stimato, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede, con proprio decreto, alla rideterminazione delle dotazioni finanziarie delle risorse assegnate agli interventi di cui ai commi 640, 647, 648, 640, 651, 654, 655 e 866, oppure di altre spese rimodulabili iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in modo da assicurare la neutralità rispetto ai saldi di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	
646. Gli eventuali maggiori risparmi accertati di cui al comma 645 sono assegnati: a) fino al 15 per cento a interventi per favorire l'acquisto di mezzi di ultima generazione destinati al servizio dell'autotrasporto di merci su strada. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui alla presente lettera. L'efficacia di tale disposizione è subordinata alla preventiva notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; b) fino all'85 per cento al Fondo cui al comma 866**.**	Il comma 646 destina i maggiori e ulteriori risparmi accertati eventualmente derivanti dal comma 645 (limitazione dell'agevolazione per il gasolio da autotrazione), a due finalità: a) il 15% dei risparmi a favorire l'acquisto di mezzi di ultima generazione per l'autotrasporto merci su strada; b) l'85% dei risparmi al Fondo per l'acquisto di automezzi per il trasporto pubblico locale e regionale istituito dal comma 866**.**
(…omississ...)	**Autotrasporto: contribuzione previdenziale**
651. A decorrere dal 1º gennaio 2016, a titolo sperimentale per un periodo di tre anni, per i conducenti che esercitano la propria attività con veicoli a cui si applica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, equipaggiati con tachigrafo digitale e prestanti la propria attività in servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui, è riconosciuto, a domanda, l'esonero dai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nella misura dell'80 per cento nei limiti di quanto stabilito dal presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di 65,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. L'esonero contributivo di cui al primo periodo è riconosciuto	Il comma 651 prevede che venga riconosciuto, a domanda, a titolo sperimentale e per un periodo di tre anni, un esonero dell'80% della contribuzione previdenziale (ad eccezione dei premi INAIL) a carico dei datori di lavoro per i conducenti di veicoli destinati al trasporto di cose o di persone, ai sensi del regolamento (CE) 561/2006, dotati di tachigrafo digitale e prestanti attività di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui. Il beneficio è riconosciuto dall'ente previdenziale sulla base della priorità cronologica delle domande. E' autorizzata una spesa di 65,5 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018. Si prevede che le minori entrate siano monitorate dall'ente previdenziale mediante relazioni mensili inviate ai ministeri del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, e dell'economia e delle finanze.

dall'ente previdenziale in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande; nel caso di insufficienza delle risorse indicate al secondo periodo, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'esonero, l'ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio delle minori entrate, valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze. **652.** A decorrere dal 1° gennaio 2016 le deduzioni forfetarie delle spese non documentate disposte dall'articolo 66, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dall'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spettano in un'unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del comune in cui ha sede l'impresa e, nella misura del 35 per cento dell'importo così definito, per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, nei limiti delle dotazioni di bilancio previste per lo scopo.	**Autotrasporto: deduzioni forfetarie** Il comma 652 introduce una riduzione delle deduzioni forfetarie relative alle spese non documentate riconosciute agli autotrasportatori; a tal fine si stabilisce che esse spettino: - in un'unica misura (rispetto all'attuale distinzione tra trasporti regionali ed extra regionali) per i trasporti effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa - nella misura del 35% di tale importo per i trasporti effettuati all'interno del comune in cui ha sede l'impresa.
Articolo 1, c. 708 TASI: chiarimento	
708. Il termine per l'invio delle deliberazioni, esclusivamente in via telematica, fissato al 10 settembre 2014 dall'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applica ai soli comuni che non hanno inviato in via telematica, entro il 23 maggio 2014, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni ai fini del versamento della prima rata TASI entro il 16 giugno 2014.	**TASI: invio delibere 2014** Il comma 708 introduce un chiarimento sulla TASI dovuta per il 2014. Il termine del 10 settembre 2014 per l'invio esclusivamente in via telematica delle deliberazioni dei Comuni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni ai fini del versamento della prima rata TASI, riguarda i soli Comuni che non abbiano già inviato in via telematica, entro il 23 maggio 2014, le richiamate deliberazioni.
Articolo 1, c. 739 Imposta sulla pubblicità	
739. L'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo	**Imposta sulla pubblicità: norma interpretativa** Vengono fatti salvi gli aumenti dell'imposta sulla pubblicità decisi ante 2012.

alla facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012.	
Articolo 1, cc. 778-780 **Avvocati: compensazione oneri fiscali**	
778. A decorrere dall'anno 2016, entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui, i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA). Tali cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro. Ai fini della presente legge possono essere compensati o ceduti tutti i crediti per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell'articolo 170 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. La compensazione o la cessione dei crediti può essere effettuata anche parzialmente ed entro un limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA). **779.** Per le finalità di cui al comma 778 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016**.** **780.** Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente	**Compensazione oneri fiscali degli avvocati** Il comma 778 consente, a partire dal 2016, agli avvocati che vantano crediti per spese di giustizia nei confronti dello Stato di porre tali somme in compensazione, anche parziale, con quanto dovuto per imposte, tasse e contributi previdenziali per i dipendenti. La compensazione è effettuata tramite cessione, anche parziale, di tali crediti, in esenzione da imposta di bollo e registro. La compensazione è consentita nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui e purché non sia stata proposta opposizione al decreto di pagamento. Spetta a un DM del Ministero dell'economia dettare, entro 60 giorni, le disposizioni attuative (co. 780).

legge, sono stabiliti criteri, priorità e modalità per l'attuazione delle misure di cui al comma 778 e per garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 779.	
Articolo 1, cc. 887-888 **Proroga della rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni, nonché rivalutazione dei beni di impresa**	
887. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* al primo periodo, le parole: « 1° gennaio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2016 »; *b)* al secondo periodo, le parole: « 30 giugno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2016 »; *c)* al terzo periodo, le parole: « 30 giugno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2016 ». **888**. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, edificabili o con destinazione agricola, rideterminati con le modalità e nei termini indicati nel comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal comma 887 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'8 per cento, e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è raddoppiata.	**Proroga della rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni** Il comma proroga i termini per la **rivalutazione di terreni agricoli ed edificabili e delle partecipazioni in società non quotate**, possedute alla data del 1° gennaio 2016 da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali agli effetti della determinazione fiscale delle plusvalenze e nell'ambito dei redditi c.d. diversi, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti. Il termine per il versamento dell'imposta è fissato al 30 giugno 2016 (nel caso di opzione per la rata unica; altrimenti, come già previsto in passato, il versamento del tributo potrà aver luogo in tre rate annuali di pari importo). Si fissa inoltre al 30 giugno 2016 il termine entro il quale dovrà essere redatta ed asseverata la perizia di stima. E' raddoppiata, rispetto alla legislazione vigente, l'aliquota dell'imposta sostitutiva applicabile sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, rideterminati con la predetta rivalutazione. L'aliquota è quindi elevata dal 4 all'8% per la rivalutazione di terreni e di partecipazioni qualificate, e dal 2 al 4% per le partecipazioni non qualificate.
Articolo 1, cc. 889-897 **Rivalutazione beni d'impresa**	
889. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla	**Rivalutazione beni d'impresa** I commi disciplinano la possibilità di **rivalutazione agli effetti fiscali di beni di impresa**. In particolare: ➢ per le società di capitali e gli enti residenti sottoposti a IRES è prevista la possibilità di rivalutare ai fini fiscali i beni d'impresa e le partecipazioni (ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa) risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2014. La rivalutazione opera in deroga all'articolo 2426 del codice civile (che individua i criteri di valutazione di tali beni a fini civilistici) e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia;

cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2014.	
890. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 889, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.	➢ la rivalutazione è eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge di stabilità per l'anno 2016. La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e va annotata nell'inventario e nella nota integrativa;
891. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate al comma 894.	➢ il saldo attivo della rivalutazione possa essere affrancato, in tutto o in parte, con il pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 10%;
892. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili.	➢ agli effetti fiscali la rivalutazione è riconosciuta mediante versamento di un'imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili, calcolato sul maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione; tali imposte sono sostitutive delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali. La valenza fiscale del maggior valore riconosciuto aderendo alla procedura di rivalutazione opera a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita;
893. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.	➢ nel caso in cui i beni rivalutati siano ceduti a titolo oneroso, assegnati ai soci, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore, prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata effettuata, ai fini della determinazione di plusvalenze (o minusvalenze) rileva il costo del bene prima della rivalutazione .
894. Le imposte sostitutive di cui ai commi 891 e 892 sono versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.	Le imposte sostitutive sono versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
895. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli	Il comma 895 dispone l'applicazione, in quanto compatibili, della disciplina recata in precedenti

articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.	disposizioni in materia di rivalutazione: si tratta degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge n. 342/2000, del decreti del Ministro delle finanze n. 86/2002, nonché dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004.
896. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2017.	I maggiori valori dei beni immobili iscritti in bilancio si considerano riconosciuti dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2017.
897. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 892, è vincolata una riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 891.	Il comma 897 stabilisce infine che le previsioni dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 342 del 2000, sul riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del TUIR. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 6, è vincolata una riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 5.
Articolo 1, cc. 898-899 Circolazione del contante	
	Utilizzo del contante
898. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: «euro mille» sono sostituite dalle seguenti: «euro tremila» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la soglia è di euro mille ».	Con il comma 898 si innalza da 1.000 a 3.000 euro il limite oltre il quale è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi.
899. All'articolo 49, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: «è di 2.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «è di euro tremila».	Il comma 899 eleva a 3.000 euro (da 2.500 euro) la soglia per la negoziazione in contante svolta dai cambiavalute professionali.
Articolo 1, c. 900 Estensione dei pagamenti elettronici	
	Estensione dei pagamenti elettronici
900. All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.	Il comma 900 estende l'obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti

179,convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: *a*) al comma 4, dopo le parole: «carte di debito» sono inserite le seguenti: «e carte di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica»; *b*) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-*bis*. Al fine di promuovere l'effettuazione di operazioni di pagamento basate su carta di debito o di credito e in particolare per i pagamenti di importo contenuto, ovvero quelli di importo inferiore a 5 euro, entro il 1º febbraio 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, di concerto col Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2015, esercitando in particolare le opzioni di cui all'articolo 3 del regolamento stesso. Tale decreto prevede altresi': *a*) in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del regolamento (UE) n. 751/2015, le modifiche, abrogazioni, integrazioni e semplificazioni alla normativa vigente necessarie a realizzare un pieno coordinamento del regolamento stesso con ogni altra disposizione vigente in materia; *b*) la designazione della Banca d'Italia quale autorità competente per lo svolgimento delle funzioni previste dal regolamento (UE) n. 751/2015 e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato quale autorità competente a verificare il rispetto degli obblighi posti dal medesimo regolamento in materia di pratiche commerciali. 4-*ter*. I prestatori di servizi di pagamento, i gestori di schemi di carte di pagamento e ogni altro soggetto che interviene nell'effettuazione di un pagamento mediante carta applicano le regole e le misure, anche contrattuali, necessarie ad assicurare l'efficace traslazione degli effetti delle disposizioni del decreto di cui al comma 4-bis, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza, chiarezza ed efficienza della struttura delle commissioni e la loro stretta correlazione e proporzionalità ai costi	anche mediante carte di credito, oltre che di debito, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Si prevede un decreto ministeriale, sentita la Banca d'Italia, volto a definire le commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di debito a uso dei consumatori in conformità alla normativa europea, al fine di promuovere l'utilizzo delle carte di debito o di credito in particolare per i pagamenti di importo contenuto.

effettivamente sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di circuiti e di schemi di pagamento, nonche' di promuovere l'efficienza dei circuiti e degli schemi di riferimento delle carte nel rispetto delle regole di concorrenza e dell'autonomia contrattuale delle parti»; *c*) al comma 5, le parole: «gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità, i termini e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie» e le parole: «di cui al comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4 anche con riferimento alle fattispecie costituenti illecito e alle relative sanzioni pecuniarie amministrative».	
Articolo 1, c. 902 **Locazione: eliminazione divieto pagamento in contanti**	
902. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 1.1 è abrogato. .	**Locazione: eliminazione della norma che fissa il divieto di pagamento del canone in contanti** Il comma abroga la norma che fa divieto di pagare in contante, quale ne sia l'importo, il canone di locazione di unità abitative – fatta eccezione per quello di alloggi di edilizia residenziale pubblica – ed impone la corresponsione del canone in forme e modalità che ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore. .
Articolo 1, comma 903-904 **Trasporti: eliminazione dell'obbligo della tracciabilità dei pagamenti**	
903. All'articolo 32-*bis* del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il comma 4 è abrogato.	**Trasporti: eliminazione dell'obbligo della tracciabilità dei pagamenti** Il comma espunge dall'ordinamento la norma che, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio del denaro derivante da traffici illegali, impone a tutti i soggetti della filiera dei trasporti di effettuare i pagamenti dei corrispettivi relativi ai contratti di trasporto su strada utilizzando mezzi elettronici di pagamento o il canale bancario o postale, o altri strumenti comunque tracciabili, indipendentemente dall'ammontare; vengono conseguentemente meno gli obblighi di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle violazioni in esame da parte degli operatori che hanno notizia delle infrazioni in relazione ai loro compiti di servizio.
Articolo 1, c. 904 **Pagamenti PA: limite ai pagamenti contanti**	
904. Resta fermo per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di procedere alle operazioni di pagamento degli emolumenti	**Pagamenti PA** Il comma 904 che mantiene fermo per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di procedere al pagamento degli emolumenti, a qualsiasi titolo erogati, superiori a mille euro esclusivamente

a qualsiasi titolo erogati di importo superiore a mille euro, esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.	mediante l'utilizzo di strumenti telematici.
Articolo 1, cc. 905-917 Settore agricolo	
905. All'articolo 1, comma 1, terzo periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: « 12 per cento » sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento ».	**Imposta di registro sui trasferimenti dei terreni agricoli** E' previsto un innalzamento dell'aliquota dell'imposta di registro, per gli atti traslativi della proprietà, e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, aventi per oggetto terreni agricoli, a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali. Per tali atti l'aliquota viene innalzata dal 12 al 15%.
906. Al comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le agevolazioni previste dal periodo precedente si applicano altresì agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a favore di proprietari di masi chiusi di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, da loro abitualmente coltivati». **907.** Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono applicabili anche a favore del coniuge o dei parenti in linea retta, purché già proprietari di terreni agricoli e conviventi, di soggetti aventi i requisiti di cui al medesimo articolo 2, comma 4-bis**.**	**Agevolazioni piccola proprietà contadina** Le agevolazioni per la piccola proprietà contadina (imposta di registro e ipotecaria in misura fissa e imposta catastale dell1%) sono applicabili anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e loro pertinenze posti in essere a favore di proprietari di masi chiusi di cui alla legge Provincia autonoma di Bolzano n. 17/2001 dagli stessi abitualmente coltivati**.** Il comma 917 stabilisce che tutte le controversie in materia di masi chiusi sono esenti da imposta di bollo, registro, e da ogni altra imposta e tassa e dal contributo unificato. Tale disposizione si applica per i periodi d'imposta per i quali non sono ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente. Il comma 907 estende al coniuge o ai parenti in linea retta, purché già proprietari di terreni agricoli e conviventi, le agevolazioni fiscali previste a favore della piccola proprietà contadina, consistenti nella fissazione in misura fissa dell'imposta di registro ed ipotecaria e nella misura dell'1% dell'imposta catastale per i trasferimenti a titolo oneroso di terreni e pertinenze a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli**.**
908. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio 2016 ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono innalzate le percentuali di compensazione applicabili a taluni prodotti del settore lattiero-caseario in misura non superiore al 10 per cento. Con lo stesso decreto e con le medesime modalità sono innalzate, per l'anno 2016, le percentuali di	**Percentuali di compensazione IVA per le cessioni di latte fresco** La disposizione prevede che sia disposta, con decreto ministeriale, la rideterminazione delle percentuali di compensazione IVA per le cessioni di latte fresco, attualmente fissate all'8,8%, effettuate dai produttori agricoli, in misura non superiore al 10%. Con lo stesso decreto è disposto l'aumento, per l'anno 2016, delle percentuali di compensazione per gli animali vivi della specie bovina e suina rispettivamente in misura non superiore al 7,7% e all'8%.

compensazione applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento. L'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non può comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro.	
909. All'articolo 1, comma 512, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, le parole: « 7 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 30 per cento».	**Coefficiente di rivalutazione dei redditi agrari e dominicali** Il comma 909 dispone, attraverso una modifica all'articolo 1, comma 512, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, l'incremento – a decorrere dal periodo d'imposta 2016 – dal 7 al 30% del coefficiente di rivalutazione dei redditi agrari e dominicali.
910. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 423 è sostituito dal seguente: « *423*. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 ».	**Produzioni agro-energetiche** Si rende definitivo il regime fiscale precedentemente previsto in via temporanea per il 2014 e per il 2015 dal comma 1 dell'articolo 22 del D.L. n. 66/2014. In particolare si prevede che le produzioni agro energetiche si considerano produttive di reddito agrario se contenute entro il limite di 2.400.000 kWh, per l'energia elettrica e calorica prodotta e ceduta da fonti rinnovabili agroforestali, o entro il limite di 260.000 kWh annuo se provenienti da impianti fotovoltaici; invece i carburanti ed i prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttivi di reddito agrario. In caso di superamento dei limiti predetti i contribuenti soggetti ad IRPEF ed IRES potranno in via opzionale determinare il reddito: - o con le modalità ordinarie - oppure applicando il coefficiente di redditività del 25 per cento dell'ammontare dei corrispettivi IVA. Le modifiche in esame entreranno in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 (cioè, dal 2016 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare). Con finalità di coordinamento viene poi soppresso il comma 1 dell'articolo 22 del decreto-legge n. 66/2014.
911. L'articolo 52, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica anche all'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kw, consumata dai soci	Il comma 911 stabilisce che l'esenzione dall'accisa per l'energia elettrica è estesa anche a quella prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili, con potenza disponibile superiore a 20 kw, consumata dai soci delle società coop di produzione e distribuita in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.

delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, in locali e luoghi diversi dalle abitazioni. **912.** Le disposizioni del comma 910 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. **913.** All'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 1 è abrogato. ***(omississ)*** **917.** Il comma 3 dell'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, è sostituito dai seguenti: « 3. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi ai procedimenti, anche esecutivi, cautelari e tavolari relativi alle controversie in materia di masi chiusi, nonché quelli relativi all'assunzione del maso chiuso, in seguito all'apertura della successione, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro, da ogni altra imposta e tassa e dal contributo unificato. 3-bis. Le disposizioni del comma 3 si applicano per i periodi di imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente ».	
Articolo 1, cc. 949-957 Decreto legislativo n. 175/2014 (semplificazioni): modifiche alla disciplina	
949. Al decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:	Le disposizioni in commento recano interventi volti alla semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti per la presentazione delle dichiarazioni fiscali, in particolare con modifiche della disciplina di cui al D.Lgs. n. 175/2014 in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.
a) all'articolo 3, comma 3, al primo periodo, le parole: «prestazioni erogate nel 2015» sono sostituite dalle seguenti: «prestazioni erogate dal 2015» e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «I dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1º gennaio 2016 sono inviati al Sistema tessera sanitaria, con le medesime modalità di cui al presente comma, anche da parte delle strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate»;	**Trasmissione dati relativi alle spese sanitarie** Con il comma 949, lettera a), si includono i soggetti non accreditati al Servizio sanitario nazionale, ma semplicemente autorizzati ad erogare servizi sanitari, tra quelli obbligati a trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate. Tale adempimento, ora previsto per le prestazioni erogate "dal 2015" (e non più "nel" 2015) è introdotto a regime.

b) all'articolo 3, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema tessera sanitaria ai sensi dei commi 2 e 3 mediante i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema tessera sanitaria»;	Con le lettere b) e d) si rendono consultabili da tutti i cittadini, anche non interessati alla dichiarazione dei redditi precompilata, i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema tessera sanitaria, attraverso l'utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dal Sistema stesso.
c) all'articolo 3, comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al periodo precedente, si applica la sanzione prevista dall'articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni»;	**Regime sanzionatorio** La lettera c) reca il trattamento sanzionatorio per i casi di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati in esame, prevedendo la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione con un massimo di euro 50.000 per soggetto terzo.
d) all'articolo 3, comma 5, le parole: «commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3 e 3-bis»;	
e) all'articolo 3, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: «5-ter. Per le trasmissioni da effettuare nell'anno 2015, relative all'anno 2014, e comunque per quelle effettuate nel primo anno previsto per la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati e delle certificazioni uniche utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni di cui al comma 5-bis del presente articolo, all'articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 6-quinquies, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi, se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1»;	La successiva lettera e), introducendo il nuovo comma 5-ter all'articolo 3 D.Lgs. 175/2014, dispone che per le trasmissioni all'Agenzia delle entrate dei dati utili per la predisposizione del mod. 730 precompilato effettuate: - nel 2015, relative al 2014, - nel primo anno previsto per la trasmissione, non sono applicabili le sanzioni di cui al comma 5-bis del citato articolo 3, all'art. 78, c. 26, L.413/91 e all'art. 4, c. 6-quinquies, DPR 322/98 in caso di: - lieve tardività, - errori nella trasmissione dei dati, se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazione o deduzioni nel mod. 730 precompilato.
f) all'articolo 5, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate	**Controlli preventivi da parte dell'Agenzia delle entrate** La lettera f), introducendo il nuovo comma 3-bis all'art. 5, dispone che l'Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante la verifica della documentazione giustificativa, entro 4 mesi dal termine per la trasmissione della dichiarazione (ovvero dalla data di trasmissione della dichiarazione se successiva), con riferimento ai modelli 730 che presentano le seguenti caratteristiche: - presentazione della dichiarazione direttamente dal contribuente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, - modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del

ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l'Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi»; **g)** all'articolo 1, comma 4, le parole: «5, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «5, commi 3 e 3-bis»; **h)** all'articolo 5, comma 1, la lettera b) è abrogata con effetto per le dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall'anno 2016, relative al periodo di imposta 2015;	reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri fissati dall'Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il successivo comma 956 abroga l'articolo 1, cc. 586 e 587, legge finanziaria 2014, che prevedevano l'obbligo di controlli preventivi da parte dell'Agenzia delle entrate in merito alla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a euro 4000, anche a seguito di crediti derivanti da precedenti dichiarazioni. Tale abrogazione ha effetto a decorrere dal mod. 730/2016 relativo al 2015 (v. infra).
i) all'articolo 35, comma 3, le parole: «è trasmesso annualmente un numero di dichiarazioni pari all'uno per cento, con uno scostamento massimo del 10 per cento, del rapporto risultante tra le dichiarazioni trasmesse dal centro in ciascuno dei tre anni e la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel triennio precedente, compreso quello considerato» sono sostituite dalle seguenti: «la media delle dichiarazioni validamente trasmesse dal centro nel primo triennio sia almeno pari all'uno per cento della media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel medesimo triennio, con uno scostamento massimo del 10 per cento»; **l)** all'articolo 35, comma 3, le parole: «2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «2015, 2016 e 2017».	**CAF: numero minimo di dichiarazioni per mantenere la qualifica** Le disposizioni di cui alla lettera i) recano precisazioni in ordine ai requisiti dimensionali dei CAF ai fini dello svolgimento dell'assistenza fiscale. Le modifiche chiariscono le modalità di calcolo del requisito relativo al numero delle dichiarazioni trasmesse. In pratica, il requisito del numero delle dichiarazioni trasmesse nei primi tre anni di attività si considera soddisfatto se la media delle dichiarazioni trasmesse dal centro nel primo triennio sia almeno pari all'1% della media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel medesimo triennio, con uno scostamento massimo del 10%. Tale requisito si applica anche per i CAF già autorizzati con riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli anni 2015, 2016 e 2017 (lettera l). Analoga modifica è apportata all'articolo 7, c.2-ter, D.M. n. 164/99 (per opera dell'articolo 1, c. 951, lett. c), legge in esame), per effetto del quale l'Agenzia verifica annualmente che la media delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun centro nel triennio precedente sia almeno pari all'1% della media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel medesimo triennio. Per i CAF, riconducibili alla medesima associazione od organizzazione o a strutture da esse delegate, detto requisito va considerato complessivamente.
950. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413,	**Trasmissione dati da parte di enti e casse assistenziali** Le modifiche prefigurate dal comma 950, lettere a), b) e c) riguardano obblighi di trasmissione di

sono apportate le seguenti modificazioni: **a)** il comma 25-bis è sostituito dal seguente: «25-bis. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, a partire dall'anno d'imposta 2015, nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale che nell'anno precedente hanno ottenuto l'attestazione di iscrizione nell'Anagrafe dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché gli altri fondi comunque denominati, trasmettono all'Agenzia delle entrate, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto dei contributi versati di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 51 e di quelli di cui alla lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate che comunque non sono rimaste a carico del contribuente ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dell'articolo 15, comma 1, lettera c), dello stesso testo unico»; **b)** il comma 25-ter è abrogato; **c)** al comma 26: 1) il primo periodo è soppresso; 2) le parole: «al comma 25», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 25 e 25-bis».	dati da parte di enti e casse aventi finalità assistenziali. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate, a partire dall'anno d'imposta 2015, nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, che nell'anno precedente hanno ottenuto l'attestazione di iscrizione nell'Anagrafe dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, nonché gli altri fondi comunque denominati, trasmettono all'Agenzia delle Entrate, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente, con riferimento agli oneri detraibili e deducibili ai fini Irpef: a) i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto dei contributi versati; b) i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate che comunque non sono rimaste a carico del contribuente.
951. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: **a)** agli articoli 6 e 22 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. In luogo della polizza di cui al comma 1, la garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa di assicurazione per un periodo di quattro anni successivi a quello di svolgimento dell'attività di assistenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere	**Polizza assicurativa CAF e professionisti** In luogo della polizza assicurativa, la garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa di assicurazione per un periodo di 4 anni successivi a quello di svolgimento dell'attività di assistenza. Con decreto del Ministro dell'Economia possono essere individuate modalità alternative che offrano adeguate garanzie.

individuate modalità alternative che offrano adeguate garanzie »;	
b) all'articolo 17, comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) comunicare all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro il termine previsto alla lettera c), il risultato finale delle dichiarazioni. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 4-bis»; **c)** all'articolo 7, comma 2-ter, le parole: «che il numero delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun centro sia almeno pari all'uno per cento del rapporto risultante tra la media delle dichiarazioni trasmesse dal centro nel triennio precedente e la» sono sostituite dalle seguenti: «annualmente che la media delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun centro nel triennio precedente sia almeno pari all'uno per cento della».	**Obblighi dei sostituti d'imposta** I sostituti d'imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale, provvedono anche a comunicare all'Agenzia delle Entrate in via telematica il risultato finale delle dichiarazioni (mod. 730-4) entro il 7 luglio.
952. All'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni: **a)** il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. Salvo quanto previsto al comma 6-quinquies, i sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29 del citato decreto n. 600 del 1973 nonché dell'articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, tenuti al rilascio della certificazione di cui al comma 6-ter del presente articolo, trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, la dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 luglio di ciascun anno»;	Il comma 952, modificando l'articolo 4 D.P.R. 322/98, introduce delle novità in materia di dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta. Con la lettera a), è stabilito che i sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che effettuano le ritenute sui redditi, tenuti al rilascio della certificazione, trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite gli incaricati, la dichiarazione unica (mod. 770), relativa all'anno solare precedente, entro il 31.07 di ciascun anno.
b) al comma 6-quinquies, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Le certificazioni di cui al comma 6-ter sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate	Alla lettera b), è specificato che le certificazioni uniche sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite gli incaricati, entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Entro la stessa data sono altresì trasmessi in via telematica gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Le trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del presente comma sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1».	Entro la stessa data sono altresì trasmessi in via telematica gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata. Le trasmissioni in via telematica delle comunicazioni uniche effettuate sono equiparate a tutti gli effetti all'esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione annuale (mod. 770).
953. All'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente: «1-quater. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, in via sperimentale, per l'anno 2016, l'obbligo di comunicare le operazioni di cui al comma 1 è escluso per coloro i quali trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175».	**Spesometro: esonero per i soggetti che trasmettono i dati delle spese sanitarie** Il comma 953, intervenendo sul D.L. n. 78 del 2010, reca semplificazioni in materia di adempimenti fiscali per i soggetti tenuti a trasmettere i dati delle spese sanitarie, esonerando coloro che abbiano trasmesso i dati al Sistema tessera sanitaria dall'invio dei medesimi dati nella comunicazione c.d."spesometro".
954. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: **a)** all'articolo 15, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse»; **b)** all'articolo 15, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto	Con il comma 954, si interviene sulle disposizioni del TUIR in materia di oneri detraibili (art. 15). **Detraibilità spese funebri** In particolare è riformulata la norma (art. 15, comma 1, lett. d) che consente la detraibilità delle spese funebri. La novità si sostanzia nella possibilità di considerare tra le spese detraibili dall'IRPEF anche quelle sostenute per soggetti diversi dai parenti più stretti di cui all'articolo 433 del codice civile (che, si ricorda, individua le persone per le quali sussiste obbligo di prestare gli alimenti) o per affidati e affiliati. **Detraibilità spese universitarie** Si riscrive la norma (art. 15, comma 1, lett. e) che prevede la detraibilità delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria, presso università statali e non statali, stabilendo che la stessa possa operare in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi

del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali»;	medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali. Il comma 955 stabilisce nell'anno 2015 la decorrenza di tali disposizioni. Per il primo anno di applicazione, il decreto ministeriale (per le spese universitarie) deve essere emanato entro il 31 gennaio 2016 (v. infra).
c) all'articolo 24, comma 3-bis, le parole: «nei confronti dei soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo» sono sostituite dalle seguenti: «nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio italiano».	**IRPEF non residenti** Per i soggetti non residenti nel territorio italiano l'Irpef è determinata applicando le regole ordinarie. Tale disposizione era in precedenza applicabile solo ai soggetti non residenti "Schumacker", ossia soggetti che: a) risiedevano in uno Stato UE/SEE con adeguato scambio di informazioni; b) producevano in Italia un reddito almeno pari al 75% del reddito complessivamente prodotto; c) non fruivano di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza. Per l'applicazione della disposizione non è quindi più richiesta la residenza in uno Stato UE/SEE.
955. Le disposizioni di cui al comma 954, lettere a) e b), si applicano a partire dall'anno d'imposta 2015. Per il primo anno di applicazione, il decreto di cui al comma 954, lettera b), è adottato entro il 31 gennaio 2016.	**Decorrenza detraibilità spese funebri e universitarie** Il comma 955 stabilisce nell'anno 2015 la decorrenza di tali disposizioni. Per il primo anno di applicazione, il decreto ministeriale (per le spese universitarie) deve essere emanato entro il 31 gennaio 2016.
956. Con effetto per le dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall'anno 2016, relative al periodo di imposta 2015, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i commi 586 e 587 sono abrogati.	**Controlli preventivi da parte dell'Agenzia delle entrate** Come già specificato, il comma 956 abroga l'articolo 1, cc. 586 e 587, legge finanziaria 2014, che prevedevano l'obbligo di controlli preventivi da parte dell'Agenzia delle entrate in merito alla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a euro 4000, anche a seguito di crediti derivanti da precedenti dichiarazioni. Tale abrogazione ha effetto a decorrere dal mod. 730/2016 relativo al 2015 (v. infra).
957. All'articolo 39, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le parole: «di una somma pari alla sanzione irrogata » sono sostituite dalle seguenti: «di un importo pari alla sanzione irrogata e alle altre somme indicate al comma 1».	**Responsabilità solidale dei CAF** In caso di violazione riguardante l'apposizione del visto di conformità o dell'asseverazione, il CAF per il quale il trasgressore ha operato è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari, alla sanzione irrogata e alle altre somme addebitate (imposte e relativi interessi).
Articolo 1, cc. 958-959 Clausola di salvaguardia relativa alla voluntary disclosure	
958. Le maggiori entrate per l'anno 2016 derivanti dalla proroga di termini prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187, sono quantificate nell'importo di 2.000 milioni di euro. **959.** Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al comma 958 emerga un andamento che non consenta la	**Voluntary disclosure** Il comma quantifica in 2.000 mln di euro per l'anno 2016 le maggiori entrate derivanti dalla proroga dei termini per aderire alla procedura di collaborazione volontaria (prevista dall'articolo 2 del D.L. n. 153/2015). Il successivo comma, introduce una apposita clausola di salvaguardia per l'eventualità del mancato o insufficiente conseguimento del gettito previsto. A tal fine dispone che, qualora dal monitoraggio delle predette entrate emerga un andamento che non consenta la realizzazione integrale dell'importo predetto (2.000 mln di euro), il Ministro dell'economia e delle finanze, con

realizzazione integrale dell'importo di cui al medesimo comma 958, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 31 marzo 2016, stabilisce l'aumento, a decorrere dal 1º maggio 2016, delle accise di cui alla direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento del predetto ammontare di maggiori entrate.	proprio decreto, da emanare entro il 31 marzo 2016, stabilisca l'aumento, a decorrere dal 1° maggio 2016, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 d dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento del predetto ammontare di maggiori entrate.
Articolo 1, c. 960 **Prestazioni rese dalle cooperative sociali: IVA al 5%**	
960. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 16, il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: «L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del ventidue per cento della base imponibile dell'operazione. L'aliquota è ridotta al quattro, al cinque e al dieci per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte IIbis e nella parte III dell'allegata tabella A, salvo il disposto dell'articolo 34»; b) alla tabella A, parte II, il numero 41-bis) è abrogato; c) alla tabella A, dopo la parte II è inserita la seguente: «Parte II-bis BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 5 PER CENTO 1) Le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi». **961.** Le maggiori entrate derivanti dal comma 960 sono pari a 12 milioni di euro. **962**. All'articolo 1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo e il secondo periodo sono soppressi. **963**. Le disposizioni dei commi 960 e 962 si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.	**Prestazioni rese dalle cooperative sociali: IVA al 5%** E' istituita l'aliquota IVA del 5% per le prestazioni rese dalle cooperative sociali e loro consorzi, di cui al n. 41-bis, DPR 633/72, Tab.A, parte II. Tale numero 41-bis è, quindi, abrogato. Analogamente, vengono abrogate le relative norme interpretative previste dall'articolo 1, c. 331, primo e secondo periodo. L. 296/2006. Come previsto dal comma 963, la disposizione si applica alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati successivamente al 1° gennaio 2016.

Articolo 1, c. 964 Cessazione della circolazione di veicoli per esportazione	
964. Al fine di contrastare l'elusione della tassa automobilistica alla quale sono tenuti i proprietari dei veicoli circolanti sul territorio nazionale, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, nonché degli oneri e delle spese connessi al trasferimento di proprietà del veicolo, all'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «del veicolo stesso» sono inserite le seguenti: «per reimmatricolazione, comprovata dall'esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione, ovvero, nel caso di cessione intracomunitaria, dalla documentazione comprovante la radiazione dal PRA».	**Esportazione veicolo** La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro 60 giorni, la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso per reimmatricolazione, comprovata dall'esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione, ovvero, nel caso di cessione intracomunitaria, dalla documentazione comprovante la radiazione dal PRA.
Articolo 1, c. 982 **Credito d'imposta per sistemi di videosorveglianza**	
982. Per le spese sostenute da persone fisiche non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali, è riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.	**Installazione sistemi videosorveglianza** Il comma 982 istituisce per l'anno 2016 un credito d'imposta a favore delle persone fisiche che, al di fuori della loro attività di lavoro autonomo o di impresa, installano sistemi di videosorveglianza digitale o allarme ovvero stipulano contratti con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali. È previsto un limite complessivo di spesa di 15 milioni, mentre non è fissato alcun limite al beneficio utilizzabile da ciascun contribuente. Si demanda ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità applicative della norma
Articolo 1, c. 984 **Credito d'imposta produttori/venditori strumenti musicali**	
984. Per l'anno 2016, agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, iscritti ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento, è	**Credito d'imposta produttori /venditori strumenti musicali** Il comma 984 introduce per l'anno 2016 agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, iscritti ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento, un contributo una tantum di 1.000 euro, non eccedente il costo dello strumento, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo,

concesso un contributo una tantum di 1.000 euro, non eccedente il costo dello strumento, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, nel limite complessivo di 15 milioni di euro. Lo strumento musicale oggetto di agevolazione deve essere acquistato presso un produttore o un rivenditore, dietro presentazione di un certificato di iscrizione rilasciato dal conservatorio o dagli istituti musicali pareggiati da cui risultino cognome, nome, codice fiscale e corso di strumento cui lo studente è iscritto. Il contributo è anticipato all'acquirente dello strumento dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.	coerente con il corso di studi, nel limite complessivo di 15 milioni di euro. Lo strumento musicale oggetto di agevolazione deve essere acquistato presso un produttore o un rivenditore, dietro presentazione di un certificato di iscrizione rilasciato dal conservatorio o dagli istituti musicali pareggiati da cui risultino cognome, nome, codice fiscale e corso di strumento cui lo studente è iscritto. Il contributo è anticipato all'acquirente dello strumento dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative, comprese quelle per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.
Articolo 1, c. 985 **Due per mille alle associazioni culturali**	
985. Per l'anno finanziario 2016, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione delle associazioni nell'elenco nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la	**Destinazione del 2 per mille dell'IRPEF alle associazioni culturali** Per l'anno finanziario 2016, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il 2 per mille della propria Irpef a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione delle associazioni nell'elenco nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle Entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il decreto saranno stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative. Le somme non impegnate nell'esercizio 2016 potranno esserlo in quello successivo.

dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. Le somme non impegnate nell'esercizio 2016 possono esserlo in quello successivo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2016.	
Articolo 1, c. 987 **Trattamento fiscale contributi volontari ai consorzi obbligatori**	
	Trattamento fiscale contributi volontari ai consorzi obbligatori
987. All'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera o-bis) è aggiunta la seguente: «o-ter) le somme corrisposte, anche su base volontaria al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge, in conformità alle disposizioni di legge o contrattuali, indipendentemente dal trattamento contabile ad esse applicato, a condizione che siano utilizzate in conformità agli scopi di tali consorzi».	Il comma 987, aggiungendo una lettera o-ter) al comma 2 dell'articolo 100 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. n. 917 del 1986), chiarisce che sono deducibili le somme corrisposte, anche su base volontaria, a consorzi cui le imprese aderiscono ottemperando a obblighi di legge, indipendentemente dal trattamento contabile e purché utilizzate agli scopi dei consorzi.
988. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il numero 1) è inserito il seguente: «1-bis) le somme corrisposte, anche su base volontaria al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge, in conformità alle disposizioni di legge o contrattuali, indipendentemente dal trattamento contabile ad esse applicato, a condizione che siano utilizzate in conformità agli scopi di tali consorzi».	Ai sensi del comma 988, le medesime somme sono deducibili dall'IRAP (articolo 11, comma 1, lettera a), n. 1-bis).
989. Le disposizioni di cui ai commi 987 e 988 si applicano a decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2015	Il comma 989 chiarisce che le agevolazioni così introdotte si applicano retroattivamente, ossia dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2015.

Articolo 1, cc. 992 e 999 Ambito applicativo ed entrata in vigore	
	Ambito applicativo della legge di stabilità 2016
992. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. ***(omississ)***	Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione.
	Entrata in vigore
999. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2016.	Le disposizioni entrate in vigore il 1° gennaio 2016, ove non diversamente disposto.